

**REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

*dell’Ambito
Territoriale Ottimale
di
Pesaro e Urbino*

Sommario

Titolo I -	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 -	Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento.....	6
Art. 2 -	Oggetto del Regolamento	6
Art. 3 -	Definizioni	7
Art. 4 -	Attività del gestore.....	7
Art. 5 -	Principi fondamentali di erogazione del servizio.....	8
Art. 6 -	Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione.....	8
Art. 7 -	Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici.....	8
Art. 7 bis -	Acque meteoriche	9
Titolo II -	FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	9
Art. 8 -	Destinatari del servizio.....	9
Art. 9 -	Tipologie di fornitura	9
Art. 10	- Prelievi abusivi e divieto di rivendita di acqua	10
Art. 11	- Richiesta di preventivo.....	10
Art. 11 bis -	Preventivo.....	10
Art. 11 ter -	Uso di particolari tecnologie per il risparmio energetico che giustifichino il ricorso ad utenze centralizzate	11
Art. 11 quater -	Utenze condominiali preesistenti e scissioni	11
Art. 12 -	Contratti d'utenza	12
Art. 12 bis -	Titolarità dei contratti d'utenza.....	12
Art. 12 ter -	Attivazione del contratto di fornitura.....	12
Art. 13 -	Voltura del contratto di fornitura	13
Art. 14 -	Riattivazione, ovvero subentro del contratto di fornitura	14
Art. 15 -	Durata del contratto di fornitura.....	14
Art. 16 -	Modalità per il recesso dal contratto e cessazione della fornitura	14
Art. 17 -	Deposito cauzionale	15
Art. 19	- Destinazioni d'uso e trasformazione d'uso	15
Titolo III -	PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE	15
Art. 20	- Principi generali di allacciamento alle reti.....	15
Art. 21	- Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica	16

Art. 22	- Reti pubbliche di distribuzione ed allacci	16
Art. 23	- Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto	17
Art. 24	- Prescrizioni tecniche per gli allacci	18
Art. 25	- Allacci uso antincendio	18
Art. 26	- Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche	18
Art. 27	- Apparecchi di misura	19
Art. 28	- Custodia degli apparecchi di misura	19
Art. 29	- Spostamento del contatore e modifica degli allacci.....	20
Art. 30	- Manutenzione dell'allaccio di acquedotto	21
Art. 31	- Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore.....	21
Art. 32	- Impianti interni di acquedotto.....	21
Art. 33	- Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni	22
Art. 34	- Pozzi d'emungimento idrico ad uso privato	22
Art. 35	- Guasti e lettura degli apparecchi.....	22
Art. 36	- Verifica degli apparecchi di misura	23
Art. 37	- Obbligo di allaccio alla rete fognaria	23
Art. 38	- Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario.....	24
Art. 39	- Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento	25
Art. 40	- Impianti interni di fognatura domestica / assimilabile.....	25
Art. 41	- Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche.....	25
Art. 42	- Modifiche dell'insediamento o del recapito dello scarico	26
Art. 43	- Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	26
Art. 44	- Norme relative alla separazione degli scarichi	27
Art. 45	- Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali	27
Titolo IV - TARIFFE E CONSUMI		27
Art. 46	- Determinazione delle tariffe e loro articolazione.....	27
Art. 47	- Tariffario delle prestazioni accessorie al servizio	28
Art. 48	- Criteri di fatturazione dei consumi	28
Art. 49	- Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate	29
Art. 50	- Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione	30
Art. 51	- Morosità dell'utente	31

Art. 52 - Perdite occulte dell'impianto idrico interno.....	31
Art. 53 - Indicazione errata del contatore o mancata lettura.....	31
TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.....	32
Art. 54 - Classificazione degli scarichi	32
Art. 55 - Ammissibilità degli scarichi	32
Art. 57 - Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione	32
Art. 57 bis - Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali	33
Art. 58 - Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.....	35
Art. 58 bis - Autorizzazioni allo scarico con valori limite d'emissione meno restrittivi.....	37
Art. 58 ter - Acque reflue domestiche	38
Art. 58 quater - Controllo scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura.....	39
Art. 58 quinquies - Particolari acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia.....	39
Art. 58 sexies - Particolari acque reflue industriali.....	39
Art. 58 septies - Acque reflue urbane	39
Art. 58 octies - Approvvigionamento idrico autonomo e scarico.....	40
Art. 58 novies - Acque reflue assimilate alle domestiche.....	40
Art. 58 decies - Spese di istruttoria pratiche	40
Art. 58 undecies - Rilasci di acqua di falda e meteorica	41
Art. 59 - Scarichi vietati.....	42
Art. 60 - Scarichi di sostanze pericolose	43
Art. 61 - Scarichi contenenti sostanze non previste	44
Art. 62 - Sversamenti accidentali	44
Titolo VII - REGIME AUTORIZZATORIO.....	44
Art. 63 - Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura.....	45
Art. 64 - Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni.....	45
Art. 65 - Autorizzazione allo scarico e AUA.....	46
Art. 66 - Adeguamento scarichi esistenti.....	47
Art. 67 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico.....	47
Art. 68 - Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico	47
Art. 69 - Voltura autorizzazione allo scarico	48
Art. 70 - Sopralluogo tecnico	48
Titolo VIII - TRATTAMENTO ACQUE REFLUE	49

Art. 71	- Impianti di pretrattamento e trattamento reflui gestiti dal privato	49
Titolo IX - CONTROLLI E SANZIONI		50
Art. 72	- Accertamenti e controlli	50
Art. 73	- Controlli sugli scarichi	50
Art. 74	- Sanzioni amministrative e penali	51
Art. 75	- Rifusione di danni alle infrastrutture.....	51
Art. 76	- Sospensione della somministrazione e penalità.....	51
Titolo X - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI		53
Art. 77	- Norme transitorie	53
Art. 78	- Adeguamento alle norme del presente Regolamento	53
Art. 79	- Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche	53
Art. 80	- Disposizione di rinvio	54

Finalità del Regolamento

La finalità del Regolamento è la disciplina di tutti i servizi erogati dal GSII all'utenza (*captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*). Il Regolamento integra le norme delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene pubblica e Sanità alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e recepisce, tra le altre norme, il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, le prescrizioni tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974, l'Allegato 4 della Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento ed il DPCM 4 marzo 1996 e le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del Piano di Regionale di Tutela delle Acque (di seguito PTA) approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 e pubblicato sul Supplemento n.1 al BUR n.20 del 26/02/2010 e s.m.i..

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino regola le modalità di gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale"
2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Edilizi e di Igiene vigenti nei Comuni appartenenti all'AATO n. 1.
3. I gestori del SII e tutti gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, che dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico integrato, o segmento di esso, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico-costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere e gli impianti afferenti il servizio idrico integrato;
 - b) le norme e le prescrizioni tecniche per la corretta realizzazione delle opere e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che private, tanto destinate ad essere conferite alla proprietà pubblica quanto pertinenti ad edifici ed insediamenti privati, connessi con quelli costituenti il servizio idrico integrato ovvero che originano scarichi di cui all'art. 26, comma 3, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato dall'Assemblea legislativa regionale delle Marche con DACR n.145 del 26/01/2010 (NTA del PTA); si precisa che il parere rilasciato sui progetti delle reti di fognatura private degli stabili con i relativi allacci ed il successivo visto di conformità rilasciato dal gestore del SII è esclusivamente finalizzato ad evitare pregiudizi alla rete di fognatura pubblica e pertanto non ascrive al gestore alcuna responsabilità in ordine a pregiudizi derivanti al proprietario della condotta o a terzi dal cattivo funzionamento della stessa;
 - c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti intercorrenti fra i seguenti soggetti:
 - AATO;
 - Ente Locale nel cui territorio viene gestito il servizio idrico integrato;
 - gestore;
 - utente del servizio idrico integrato o di uno o più segmenti di esso;
 - d) le prescrizioni e le procedure, sia sotto il profilo tecnico che contrattuale per l'attivazione, disattivazione e modifiche contrattuali di utenze del servizio idrico integrato, o suoi segmenti, da parte dei titolari di insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
 - e) le prescrizioni, ove necessarie, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore di utenza o a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato:
 - a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura, per i quali si deve far riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 152/2006, del Regolamento Comunale di Igiene e delle NTA del PTA, fatta eccezione per gli scarichi di cui all'art. 26, comma 3, lettera b) delle medesime NTA;
 - b) le reti di distribuzione di acqua non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
 - c) la rete fognaria bianca, dedicata al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali (caditoie, griglie, manufatti, stazioni di sollevamento, condotte per le acque dei sottopassi stradali, ecc.), fino alla condotta fognaria;

- e) gli acquedotti industriali;
 - f) le sorgenti, fontane e fontanili non collegati alla rete acquedottistica pubblica, alle quali i cittadini possono attingere liberamente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgs. 152/2006. Inoltre si intende per:

- a) **servizio idrico integrato**: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
- b) **Convenzione di gestione**: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;
- c) **Programma degli interventi (Pdl)**: a norma dell'art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- d) **rete pubblica di distribuzione** (o rete acquedottistica pubblica): complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche posate su aree pubbliche e private, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza;
- e) **allacciamento alla rete acquedottistica** (o allaccio): l'insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche o private e nella disponibilità del gestore, di derivazione dalla rete di distribuzione e dedicate all'alimentazione di uno o più utenti, fino al contatore ovvero alla connessione con l'"impianto di distribuzione domestico", come definito all'art. 2, comma 1, punto b) del D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.;
- f) **pubblica fognatura** (o rete fognaria pubblica): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane e produttive in generale;
- g) **fognatura privata**: ai sensi dell'art. 24 c. 1 delle NTA del PTA, il collettore fognario privato che recapita al di fuori della pubblica fognatura e che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti da nuclei abitativi isolati, da più case sparse, da più edifici isolati, residenziali o di servizi.
- h) **allacciamento fognario**: l'insieme di condutture ed impianti, su proprietà pubblica o privata, che permette l'immissione in pubblica fognatura di acque reflue e/o meteoriche di dilavamento provenienti da un insediamento, poste a valle del pozzetto d'ispezione, o comunque dell'impianto interno, e fino all'innesto con la pubblica fognatura.

Art. 4 - Attività del gestore

1. Il gestore provvede:

- alla gestione del servizio idrico integrato ivi compreso lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, le volture, i subentri, ecc.;
- alla realizzazione del Programma degli interventi approvato in sede di affidamento del servizio e suoi eventuali e successivi aggiornamenti;

- alla valutazione di piani e progetti relativi alle reti idriche e fognarie delle nuove urbanizzazioni;
 - all'esecuzione degli allacciamenti alla rete acquedottistica e di fognatura delle utenze del servizio;
 - all'esercizio dei poteri espropriativi e allo svolgimento delle relative procedure, in applicazione dell'articolo 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei limiti della delega di cui alla Convenzione per la gestione del s.i.i. dell'AATO 1.
2. Il gestore predispone ed effettua, inoltre:
- i necessari controlli sugli allacciamenti alle reti pubbliche;
 - le eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati di connessione alle opere del servizio idrico integrato, nonché il relativo prelievo di campioni al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 - Principi fondamentali di erogazione del servizio

1. L'erogazione del servizio idrico integrato da parte del gestore deve rispettare:
 - a. la legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - b. la normativa tecnica in vigore;
 - c. le disposizioni contenute nella Convenzione di gestione e del relativo Disciplinare Tecnico;
 - d. i provvedimenti emanati dall'ARERA;
 - e. il presente Regolamento.
2. Il gestore è inoltre tenuto a rispettare i principi fondamentali esplicitati nella Carta del servizio idrico integrato.

Art. 6 - Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione

1. Le reti acquedottistiche e fognarie comprendono le tubazioni e gli accessori connessi, posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico, ovvero su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal gestore in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.
2. Nelle aree non servite dalla rete acquedottistica e/o dalla fognatura pubblica, il gestore provvederà ad eseguire gli estendimenti, coerentemente con le previsioni del Programma degli interventi approvato e periodicamente aggiornato dall'Assemblea di Ambito.
3. Il gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici

1. I Comuni titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati e simili) sia di iniziativa pubblica che privata acquisiscono dal gestore il "Parere tecnico di accettabilità" relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, parere da ritenersi vincolante, e lo trasmettono unitamente agli altri documenti necessari per l'approvazione del piano da parte degli organi competenti. Il gestore rilascia il Parere tecnico di accettabilità entro 60 giorni dalla richiesta e, limitatamente alle iniziative provate, subordinatamente al pagamento del contributo di cui al Tariffario.
2. Nelle zone in cui la rete idrica e/o la rete fognaria siano state realizzate da terzi in forza di convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
3. Nella realizzazione di lottizzazioni approvate dall'Amministrazione comunale, la progettazione, direzione lavori e realizzazione delle reti e degli impianti relativi alle nuove urbanizzazioni possono essere eseguite a cura del lottizzante e/o richiedente, con oneri comunque a carico di quest'ultimo. Il Comune, nella convenzione urbanistica, recepisce le eventuali prescrizioni e condizioni dettate dal Gestore in sede di

approvazione delle opere del servizio idrico integrato e non svincolerà la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti risultanti dalla Convenzione senza il nulla osta del Gestore.

4. In caso di opere e impianti di nuova urbanizzazione, il gestore, prima della presa in carico, parteciperà senza oneri al collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale della lottizzazione; qualora venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato e/o le prescrizioni del gestore, esso avrà facoltà di non attivare l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.
5. Nel caso di lottizzazione non completata il Comune può effettuare un collaudo parziale e chiamare il gestore a rilasciare il nullaosta alle opere di competenza eseguite e conseguentemente prendere in carico le opere di competenza realizzate.
6. In assenza di collaudo della lottizzazione, la conformità tra quanto eseguito e norme di buona tecnica definite dal gestore, relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, verrà verificata direttamente dal gestore con oneri a completo carico dell'urbanizzante.

Art. 7 bis - Acque meteoriche

Per la disciplina delle acque meteoriche e le loro connessioni con le reti fognarie si richiama quanto disposto dagli artt. 41 e 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Resta salvo quanto stabilito dall'art. 2(*): la rete fognaria delle sole acque meteoriche e le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato.

TITOLO II - FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 8 - Destinatari del servizio

1. Il gestore presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, nei limiti delle disponibilità idriche, nonché i servizi di fognatura e depurazione, nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio, nel territorio dei Comuni serviti.
2. I servizi di cui al comma precedente vengono erogati secondo appositi contratti di fornitura e alle condizioni del presente Regolamento.
3. Il gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il servizio idrico integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:
 - limiti nell'estensione e nella potenzialità dei propri impianti;
 - motivate ragioni di natura tecnica ed economica che impediscono l'attivazione del servizio;
 - difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente Regolamento;

Art. 9 - Tipologie di fornitura

Il gestore somministra acqua potabile per gli usi previsti nel TICSII, approvato dall'ARERA con Delibera n. 665/2017/R/idr e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Art. 10 - Prelievi abusivi e divieto di rivendita di acqua

1. È fatto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal gestore se non espressamente autorizzati dal gestore stesso.
3. Per tutti i prelievi abusivi è prevista una penale come indicato nel tariffario del presente Regolamento fatto salvo l'obbligo di procedere secondo codice penale.
4. È fatto divieto di operare subforniture di acqua erogata dal gestore.
5. L'accertamento del fatto comporta la sospensione della somministrazione ed il pagamento di una penale.

Art. 11 - Richiesta di preventivo

La richiesta di nuovo allaccio alla rete idrica deve essere inoltrata al gestore, secondo le modalità pubblicizzate, mediante i canali di contatto attivati dal gestore.

Essa deve preferibilmente essere sottoscritta dal proprietario dell'immobile oppure da altro soggetto avente legittimo titolo di possesso (es. locatario, usufruttuario, ecc...), con firma contestuale del proprietario, redatta su apposito modulo predisposto dall'azienda e corredata dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i soggetti firmatari. All'atto della domanda, il richiedente è tenuto ad allegare la documentazione e le certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione di suolo pubblico, e altra eventuale documentazione richiesta dal gestore, inoltre, il richiedente deve fornire i seguenti dati:

- a) le proprie generalità;
- b) l'uso al quale la fornitura è destinata;
- c) l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna;
- d) il permesso a costruire o atto equipollente che attesti la conformità urbanistica, oltre a dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR. 28/12/2000 N. 445, ai fini degli adempimenti ex D.P.R. 06/06/2001, N. 380;
- e) il numero delle unità immobiliari che si intendono alimentare e la loro destinazione;
- f) il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
- g) le autocertificazioni e dichiarazioni concernenti il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione degli impianti e l'eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti o fiancheggiamenti di proprietà private, con l'obbligo di produzione delle stesse a richiesta del gestore .

Documentazione integrativa può essere richiesta in occasione del sopralluogo e/o durante l'espletamento dell'iter dell'allaccio. La domanda di allacciamento, di cui sopra, non è impegnativa per le parti. Essa comunque può essere annullata dal gestore qualora il preventivo stilato non sia pagato, entro il periodo di validità dello stesso. Pertanto, trascorso tale termine potrebbe essere necessario inoltrare una nuova domanda.

Il gestore potrà respingere la suddetta richiesta nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.

Art. 11 bis – Preventivo

A seguito della richiesta di preventivo per nuovo allaccio, dopo la verifica della documentazione fornita dal richiedente, il gestore provvede ad effettuare un sopralluogo ed a redigere un preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori che viene inviato al richiedente.

I costi preventivati sono stabiliti dal gestore sulla base del tariffario vigente.

Gli elementi essenziali contenuti nel preventivo sono definiti dalla Del. 655/2018 e s.m.i. dell'ARERA, cui si rinvia.

Il documento ha validità non inferiore a tre mesi.

Il pagamento del preventivo, che equivale ad accettazione tacita delle condizioni ivi espresse, ne prolunga la

validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.

I lavori di allaccio possono essere realizzati, secondo i tempi stabiliti dall'ARERA, solo dopo la notifica al gestore della ricevuta dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, ad opera del richiedente stesso.

Al termine dei lavori, ai fini della successiva attivazione del servizio, è necessario sottoscrivere il contratto di fornitura.

Di norma viene stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare, salvo impedimenti tecnici o motivazioni documentate con apposite certificazioni richieste, a seconda dei casi, dal gestore (si veda articolo successivo).

Art. 11 ter - Uso di particolari tecnologie per il risparmio energetico che giustifichino il ricorso ad utenze centralizzate

Negli edifici di nuova costruzione, costituiti da più unità immobiliari, gli impianti interni devono essere predisposti in modo da consentire la realizzazione di utenze individuali.

Tuttavia, l'Azienda può concedere, a suo insindacabile giudizio, forniture idriche centralizzate, se ritenute indispensabili al funzionamento di tecnologie volte a realizzare un risparmio energetico certificabile ed attestato da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.

In tali casi, l'approvvigionamento di acqua potabile deve essere effettuato attraverso la compresenza di utenze individuali (per l'acqua fredda) e di un'utenza centralizzata riferita alla produzione di acqua calda sanitaria condominiale.

I costi per la realizzazione degli allacciamenti sono quelli previsti dal tariffario vigente ai punti riguardanti gli allacci singoli e a quelli relativi agli allacci centralizzati.

Art. 11 quater - Utenze condominiali preesistenti e scissioni

Con il termine "scissione", si intende qualificare l'operazione volta a trasformare utenze centralizzate in utenze individuali, su richiesta unanime o parziale del condominio a cui sono intestate.

La richiesta di scissione è generalmente accolta con favore dal gestore, in applicazione al DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 146 e in adeguamento alle Delibere AEEGSI 655/2015/R/idr e 218/2016/R/idr.

In caso di scissione, le opere di adeguamento dell'allaccio ricadenti su suolo pubblico fino al punto di consegna, sono realizzate direttamente dal gestore, con costi e opere sull'impianto interno, a valle del punto di consegna, a carico dei richiedenti.

Di norma, sono sempre ammissibili le scissioni in cui tutti i condòmini sono favorevoli e manifestano la volontà unanime di procedere alla realizzazione di tante utenze individuali quante sono le unità immobiliari presenti nel condominio. In questi casi, la richiesta deve essere presentata al gestore o dall'amministratore di condominio, regolarmente nominato o, in mancanza, da singolo proprietario di unità immobiliare condominiale, a ciò espressamente delegato dagli altri condòmini proprietari.

In presenza di morosità sull'utenza centralizzata oggetto della richiesta, è necessario definire preventivamente con il gestore un piano di rientro, al termine del quale si potrà dare seguito alla richiesta di scissione.

In assenza di irregolarità pregresse nel servizio, il richiedente dovrà fornire, a corredo della richiesta, il verbale dell'assemblea di condominio in cui è stata deliberata la scissione o, in mancanza, una dichiarazione sottoscritta dai condòmini (proprietari delle unità immobiliari) in cui si attesta la fattibilità tecnica della scissione e la volontà dei condòmini di procedere in tal senso.

I casi di scissione parziale, invece, possono essere i seguenti:

- scissione volta a separare la fornitura idrica destinata alle unità commerciali da quella delle domestiche. Tale richiesta è favorevolmente accolta, purché ci siano le condizioni tecniche per realizzarla e i richiedenti che intendono scindersi presentino dichiarazione scritta dei restanti proprietari delle unità abitative in cui questi attestino in consenso all'operazione e l'impegno a modificare di conseguenza il

contratto unico per loro vigente;

- scissione richiesta da proprietari di singole unità abitative che intendono ottenere la fornitura del servizio idrico indipendente, in assenza della volontà da parte degli altri condomini di sostituire il contratto di fornitura centralizzato e stipulare contratti singoli. In questo caso, è necessario che il richiedente presenti autorizzazione scritta di tutti gli altri proprietari a procedere alla separazione. Spetterà allo scissionista stipulare un nuovo contratto singolo ed il contratto centralizzato dovrà essere modificato di conseguenza. In assenza di tale autorizzazione, la richiesta non potrà essere accolta.

Art. 12 - Contratti d'utenza

1. Il richiedente o suo incaricato potrà presentare regolare richiesta di somministrazione del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le tempistiche in linea con le disposizioni contenute nel Titolo II della RQSII di cui alla Delibera AEEGSI n. 655/2015/R/IDR, oggi ARERA.
2. La somministrazione del servizio avviene a seguito della sottoscrizione del contratto di fornitura. E' fatto obbligo all'utente finale comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
3. Le spese di bollo, amministrative e di deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico dell'utente finale. Per la stipula del contratto di attivazione, l'utente finale dovrà fornire i documenti definiti in seguenti articoli.

Art. 12 bis - Titolarità dei contratti d'utenza

1. Il contratto di utenza è intestato come segue:
 - a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile. Il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare ai sensi del D.L. 28 marzo 2014 n.47.
 - b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità:
 - in mancanza di costituzione formale del condominio, ad uno solo degli utenti (denominato "Responsabile"), su delega scritta degli altri condomini.
 - in caso di Condomini formalmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e
 - c) per la fornitura temporanea dell'acqua per uso edilizio, al costruttore o al proprietario della costruzione.

Tale contratto termina con la fine della validità titolo edilizio o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b).

Art. 12 ter - Attivazione del contratto di fornitura

1. La richiesta di attivazione può essere inoltrata dall'utente o suo incaricato secondo modalità e tempistiche in linea con le disposizioni contenute nel Titolo II della RQSII di cui alla Delibera AEEGSI n. 655/2015/R/idr e ss.mm.ii., oggi ARERA.
2. Il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare ai sensi del D.L. 28 marzo 2014 n.47.
3. Il soggetto richiedente deve stipulare un contratto d'utenza e provvedere al versamento delle spese di bollo, amministrative e di deposito cauzionale come indicate da tariffario.
4. Per la stipula del contratto di attivazione, l'utente finale dovrà fornire i seguenti documenti:
 - Documento di riconoscimento in corso di validità dell'utente.
 - Codice fiscale
 - Se il contratto viene stipulato da soggetto diverso dall'utente, delega con copia documento di

- riconoscimento del delegante
- Visura catastale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui vengono comunicati tali dati.
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto o in mancanza Dichiarazione di rispondenza (da consegnarsi entro 30 giorni dalla data di attivazione)
 - Idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare ai sensi del D.L. 28 marzo 2014 n.47. In mancanza di contratto di locazione regolarmente registrato, si richiede l'autorizzazione del proprietario alla stipula del contratto, con copia documento di riconoscimento del proprietario
 - Per la fornitura ad uso domestico residente, stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia
 - Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Se il contratto viene stipulato da soggetto diverso, delega del legale rappresentante accompagnata dal documento di riconoscimento
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio o Visura Camerale o Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle imprese
5. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura/ posa del misuratore.
6. L'utente finale moroso per ottenere l'attivazione di fornitura dovrà provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti risultanti a suo carico.

Art. 13 - Voltura del contratto di fornitura

1. La voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto e dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
2. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente o suo incaricato secondo modalità e tempistiche in linea con le disposizioni contenute nel Titolo II della RQSII di cui alla Delibera AEEGSI n. 655/2015/R/idr e ss.mm.ii., oggi ARERA.
3. Il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare ai sensi del D.L. 28 marzo 2014 n.47.
4. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento delle spese di bollo, amministrative e di deposito cauzionale come indicate all'Allegato xxx), salvo per i casi di voltura a titolo gratuito previsto nella Delibera ARERA n. 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii. (RQSII).
5. Per la stipula del contratto di voltura, l'utente finale dovrà fornire i documenti riportati di seguito:
 - Documento/certificato di attribuzione partita IVA o Certificazione del possesso e numero della partita IVA per le ditte individuali. Documento di riconoscimento in corso di validità dell'utente.
 - Codice fiscale
 - Se il contratto viene stipulato da soggetto diverso dall'utente, delega con copia documento di riconoscimento del delegante
 - Visura catastale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui vengono comunicati tali dati.
 - Idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare ai sensi del D.L. 28 marzo 2014 n.47. In mancanza di contratto di locazione regolarmente registrato, si richiede l'autorizzazione del proprietario alla stipula del contratto, con copia documento di riconoscimento del proprietario
 - Per la fornitura ad uso domestico residente, stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia
 - Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Se il contratto viene stipulato da soggetto diverso, delega del legale rappresentante accompagnata dal documento di riconoscimento
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio o Visura Camerale o Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle imprese
 - Documento/certificato di attribuzione partita IVA o Certificazione del possesso e numero della partita IVA per le ditte individuali.
 - Lettura contatore
 - Matricola contatore

6. In caso di omessa comunicazione della voltura da parte del nuovo utilizzatore della fornitura, il titolare del servizio è tenuto a rispondere degli obblighi contrattuali in essere.
7. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata sospesa per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:
8. richiedere all'utente finale entrante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n°445), eventualmente corredata da opportuna documentazione, dalla quale risulti l'estraneità al precedente debito;
9. non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna.

Art. 14 - Riattivazione, ovvero subentro del contratto di fornitura

1. Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
2. La richiesta di subentro, può essere inoltrata al Gestore rispettivamente dal medesimo utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna, ovvero da un nuovo utente finale.
3. L'utente finale interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente chiusa per cessazione, dovrà provvedere alla stipula nuovo contratto d'utenza e al versamento delle spese di bollo, amministrative, di deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito per diritti riapertura del misuratore come indicato nel tariffario.
4. Per la stipula del contratto di subentro, l'utente finale dovrà fornire i documenti di cui all'art.12ter(*).
5. L'utente finale la cui fornitura è stata disattivata per morosità, per poterla riattivare, oltre agli oneri precedenti, dovrà anche provvedere al pagamento di tutte le somme dovute, compreso il corrispettivo previsto per la chiusura/rimozione del misuratore, e le sanzioni per la eventuale manomissione degli impianti e/o per i prelievi abusivi, oltre ad ogni eventuale costo ulteriore, conseguente ad azioni di danneggiamento che dovesse emergere in sede di riattivazione dell'utenza.
6. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'utente finale precedente la cui fornitura è stata disattivata per morosità, l'Azienda ha facoltà di:
 - a. richiedere all'utente finale entrante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n°445), eventualmente corredata da opportuna documentazione, dalla quale risulti l'estraneità al precedente debito;
 - b. non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna.
7. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura/ posa del misuratore.

Art. 15 - Durata del contratto di fornitura

1. Il contratto di fornitura del servizio ha scadenza annuale e, in mancanza della disdetta, esso si intende integralmente rinnovato di anno in anno.
2. La facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 1569 del Codice Civile, è esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all'Art. 16(*).

Art. 16 - Modalità per il recesso dal contratto e cessazione della fornitura

1. Gli utenti, che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, sono tenuti a presentare regolare richiesta di disattivazione della fornitura, secondo modalità e tempistiche indicate nel Titolo II della RQSII.
2. La cessazione comporta la disattivazione della fornitura con la sigillatura e/o la rimozione del misuratore e la cessazione del rapporto contrattuale.
3. Il gestore provvederà all'emissione della fattura di chiusura, al rimborso del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati.

4. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia in posizione accessibile, l'utente finale deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore.
5. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espressa dall'utente finale che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
6. Il titolare di un'utenza è tenuto a comunicare il recesso dal contratto di utenza quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Art. 17 - Deposito cauzionale

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il Gestore richiede all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura secondo quanto stabilito con Delibera ARERA n.86/2013/R/IDR del 28/02/2013 e ss.mm.ii..
2. In caso di morosità dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il Gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.
3. Sono escluse dall'applicazione del deposito cauzionale le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o carta di credito, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore, i cui consumi annui non siano superiori a 500 mc.
4. Il deposito cauzionale è determinato dal gestore nei limiti di quanto disposto dalla Delibera di cui al comma 1.
5. Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, a richiesta dell'utente e con il consenso del Gestore, il deposito cauzionale può essere sostituito da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
6. Il deposito cauzionale viene restituito entro il termine di quarantacinque giorni solari dalla cessazione del contratto con l'emissione della fattura di cessazione, maggiorato degli interessi legali.

Art. 19 - Destinazioni d'uso e trasformazione d'uso

1. L'utente ha l'obbligo di un utilizzo della risorsa idrica unicamente per le destinazioni d'uso dichiarate e autorizzate nel contratto di fornitura.
2. Il soggetto titolare del contratto di fornitura, nel caso ricorrano le necessità, è tenuto a presentare regolare richiesta di trasformazione d'uso.
3. Il gestore in caso di trasformazione d'uso è tenuto a sottoscrivere con l'utente un nuovo contratto e, contestualmente al suo perfezionamento, procede alla risoluzione di quello in essere.
4. L'Utente è tenuto al pagamento delle spese per la trasformazione d'uso, sulla base dei prezzi indicati nel Tariffario.

Titolo III - PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE

Art. 20 - Principi generali di allacciamento alle reti

1. Il gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura. Il gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore quali guasti di impianti e fughe, pure provvedendo, con la maggiore

sollecitudine a rimuoverne le cause. Le utenze che per loro natura richiedono continuità di alimentazione dovranno dotarsi di apposito ed adeguato impianto di riserva.

2. Nei casi in cui l'allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria debba essere posato all'interno di una proprietà privata, il proprietario è obbligato ad autorizzare il passaggio di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi necessari al fine di consentire al gestore di assicurare la distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.

ACQUEDOTTO

Art. 21 - Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica

1. Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete acquedottistica:
 - a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi;
 - b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata;
 - c) i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica;
 - d) chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata.
 - e) Chiunque abbia necessità di effettuare allacci temporanei a pubblico acquedotto (cantieri, eventi pubblico spettacolo, ecc. . . .)
2. La richiesta di allacciamento al servizio idrico integrato sarà fatta dagli interessati rivolgendosi al gestore tramite i canali dallo stesso messi a disposizione ed indicati nella Carta dei Servizi, compilando gli appositi moduli forniti dal gestore, e secondo quanto previsto all'art. 12 *ter*(*) del presente Regolamento.

Art. 22 - Reti pubbliche di distribuzione ed allacci

1. Le reti pubbliche di distribuzione, definite all'art. 3(*) del presente Regolamento, generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico.
2. Le reti di distribuzione sono costituite da condotte stradali che alimentano più allacciamenti alla rete acquedottistica. Tali condotte vengono posate per estendere il servizio acqua potabile ad una determinata zona. Tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento delle condotte stradali, con i relativi costi, sono a carico del gestore, ad eccezione delle condotte a servizio delle nuove lottizzazioni, per le quali si seguono apposite procedure di cui all'art. 7(*) del presente Regolamento.
3. In deroga al comma precedente, in seguito alla richiesta di estensione della rete a servizio di case sparse il gestore in accordo con l'ente di governo d'ambito valuta caso per caso l'entità dei lavori e l'eventuale inserimento nel programma degli interventi prevedendo comunque una compartecipazione da parte del richiedente.
4. Il gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti su una condotta di allaccio esistente, anche se realizzata con il contributo di terzi, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 23 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto

1. Il gestore realizza le opere di allacciamento dietro richiesta dell'utente e con onere a carico dello stesso.
2. Il gestore, in seguito alla richiesta dell'utente, determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, di norma, da sistemare sul limite di proprietà privata e comunque secondo quanto stabilito al successivo art. 27(*).
3. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dal gestore in base alle tariffe applicate, riportate nel Tariffario allegato al presente Regolamento.
4. La realizzazione di tali opere è comunque subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia da parte del gestore, che da parte del richiedente.
5. Le attività che spettano al gestore sono:
 - le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
 - gli scavi, i rinterrati e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto precedente;
 - l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
 - la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.
6. È compito invece del richiedente svolgere le seguenti attività a proprio carico, comunque seguendo le indicazioni e le prescrizioni del gestore:
 - realizzare tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura del gestore, anche nel caso di un suo spostamento, con i relativi scavi, rinterrati e ripristini necessari;
 - le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
 - la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio, privati, ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
 - la fornitura della cassetta per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
 - qualora previsto, la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
 - quant'altro non specificato nel presente Regolamento.
7. L'allaccio, fino all'apparecchio di misura, rimane di proprietà del gestore che ne assume ogni onere di manutenzione, riparazione e sostituzione delle relative opere. Restano a carico dell'utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni.
8. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili al richiedente, per oltre tre mesi, il gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, sempre in base al Tariffario di riferimento, previo preavviso al richiedente.
9. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.
10. Nel corso delle attività finalizzate all'esecuzione dell'allacciamento da parte del gestore, qualora il personale, recatosi sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'utente (ad esempio mancato rispetto dell'appuntamento, non disponibilità di documentazione e/o opere di competenza dell'utente, impianto interno incompleto, ecc.), verrà addebitato comunque all'utente un importo forfetario, previsto dal Tariffario, a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).
11. Il gestore potrà disporre delle opere di allacciamento per ulteriori derivazioni ed estensioni senza compromettere la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 24 - Prescrizioni tecniche per gli allacci

I commi di questo articolo sono confluiti nell'art. 26

Art. 25 - Allacci uso antincendio

1. Per l'allacciamento ad uso antincendio va stipulato apposito contratto. Per tali usi è prevista l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo.
2. Tutti gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per i controlli periodici dell'impianto, in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell'utente.
3. Le bocche antincendio, nel caso di impianti esistenti e in assenza di apparecchi di misura il gestore provvederà all'istallazione di apparecchio di misura con oneri a carico dell'utente
4. Quando, a suo insindacabile giudizio, il gestore ritenga probabile un rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione generale e l'impianto interno antincendio, può prescrivere l'inserimento obbligatorio, dopo il contatore, di un idoneo apparecchio disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.
5. Il gestore, nel caso di allacci ad uso antincendio, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. L'indisponibilità idrica per tali allacci, in ogni caso, non dovrà superare le 60 ore/annue per le aree di livello basso e medio, come da normativa vigente.

Art. 26 - Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione diretta dalle condotte adduttrici.
2. Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa parte della rete di distribuzione che parte di un allaccio, prive di apparecchio di misura e realizzate senza l'autorizzazione scritta del gestore, sono considerate abusive.
3. In stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore.
4. L'allaccio comprende: l'apparecchiatura di presa dalla condotta stradale, la tubazione, gli organi di regolazione e di intercettazione ed ogni altro accessorio necessario fino all'apparecchio di misura.
5. I materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche dettate da eventuali situazioni particolari che saranno stabilite nel contratto.
6. L'allaccio non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.
7. Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.
8. Per ogni unità immobiliare il gestore installerà, di norma, un apparecchio di misura idoneo alle condizioni della fornitura ed alle condizioni tecniche specifiche.
9. La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere

variata dal gestore, dandone adeguata motivazione.

10. Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave o di trattamento dell'acqua o altro impianto, tali apparecchiature devono essere obbligatoriamente poste a valle del contatore.
11. Il contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto nel successivo art. 27(*) e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica. In ogni caso il tracciato della condotta fra la presa ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile.

Art. 27 - Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura saranno collocati nel luogo stabilito dal gestore, sentito l'utente; ogni modifica di tale collocazione nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere preventivamente il consenso del gestore.
2. Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore e restano di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia di utenza ed al fabbisogno necessario.
3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal gestore.
4. Gli apparecchi devono essere posti in prossimità del confine di proprietà privata (sia essa dell'utente che di altro proprietario che ha autorizzato il posizionamento degli stessi), nel punto più vicino possibile alla presa idrica, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli conformi alle disposizioni del gestore, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura; il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal gestore. In edifici condominiali, i contatori a servizio delle singole unità immobiliari dovranno essere posti in batteria, in luogo facilmente accessibile e con un unico accesso. Il gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ecc.
5. Se l'apparecchio di misura è collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre al gestore l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.
6. Il gestore fornisce le indicazioni relative all'alloggiamento del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.
7. Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto, pena la sospensione della somministrazione.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 28 - Custodia degli apparecchi di misura

1. Il gestore provvede alla manutenzione degli apparecchi di misura, che rimangono di sua proprietà.
2. L'utente e/o proprietario è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi o al gelo.
3. La manomissione dei sigilli apposti dal gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento

da parte dell'utente della penalità prevista dal Tariffario, salvo il diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

4. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.
5. Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore, in modo che quest'ultimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria oppure al gelo, sono a carico dell'utente nella misura definita dal Tariffario.
6. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del gestore. La sostituzione verrà effettuata, previa comunicazione all'utente e garantendo allo stesso la possibilità di verificare il consumo registrato dal contatore da sostituire al momento dell'intervento ovvero nei successivi 30 giorni, periodo in cui il misuratore rimosso dovrà rimanere a disposizione dell'utente presso il gestore.
7. In caso di interventi di sostituzione dei contatori aventi carattere di urgenza e comunque per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente, il gestore provvederà a segnalare allo stesso la possibilità di verificare il contatore rimosso nei successivi 30 giorni tramite comunicazione scritta, con allegata copia del verbale di sostituzione, entro il giorno successivo all'intervento.

Art. 29 - Spostamento del contatore e modifica degli allacci

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del gestore o da personale incaricato dallo stesso.
2. I lavori di spostamento contatori, le modifiche all'allaccio e/o alle opere di derivazione, richiesti dall'utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del gestore, saranno eseguite da questo ultimo con spese a carico dell'utente secondo le tariffe in vigore nel Tariffario.
3. I lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, stabiliti dal gestore, sono a carico del gestore. Il Gestore ha la facoltà di imporre lo spostamento del contatore qualora questo, per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, venga a trovarsi in luogo non idoneo, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad es. quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento). A seguito dello spostamento del contatore l'Utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione. Il Gestore non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell'Utente dovuta al mancato tempestivo collegamento con il nuovo gruppo di misura.
4. Il gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento dell'apparecchio di misura ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il Gestore ha altresì la facoltà di imporre lo spostamento del contatore per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad es. quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento). A seguito dello spostamento del contatore l'Utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione. Il Gestore non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell'Utente dovuta al mancato

tempestivo collegamento con il nuovo gruppo di misura.

5. Il gestore si riserva il diritto di modificare, in ogni tempo, il tracciato e l'estensione dell'allaccio ed il relativo punto di derivazione, al fine di razionalizzare l'assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. In questo caso, le spese, compresi gli oneri conseguenti al rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del gestore.
6. Deve essere preventivamente autorizzata dal gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:
 - variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza;
 - una diversa collocazione del misuratore;
 - la modifica del percorso dell'allacciamento dell'utenza alla rete pubblica.
7. A questo scopo l'utente dovrà presentare richiesta di modifica al gestore.
8. In caso di rifacimento, riparazione guasti o manutenzione straordinaria degli allacci situati all'interno della proprietà privata, nelle situazioni in cui i contatori risultino situati all'interno di questa, il gestore dispone l'adeguamento dell'alloggiamento degli apparecchi di misura alle prescrizioni di cui all'art. 27(*), in particolare ne dispone il posizionamento in prossimità del confine di proprietà.

Art. 30- Manutenzione dell'allaccio di acquedotto

1. La manutenzione dell'allaccio di acquedotto, e cioè dall'apparecchiatura di presa all'apparecchio di misura compreso ogni accessorio, è eseguita a cura e spese del gestore, compresi i casi in cui gli allacci siano posati su aree o strade private.
2. L'utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al gestore di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all'allaccio.

Art. 31- Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore

1. Le opere realizzate dal gestore inerenti la gestione del servizio idrico integrato, compresi l'allacciamento alla rete acquedottistica e gli apparecchi di misura, nonché tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 32- Impianti interni di acquedotto

1. La realizzazione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, vale a dire della parte di impianto a valle del contatore, sono a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni indicate di seguito ed eventualmente fornite dal gestore. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione di allaccio all'acquedotto.
2. È vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni, impianti di trattamento dell'acqua, pompe, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza. E' vietato collegare direttamente la tubazione con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee. In tal caso il serbatoio deve essere alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti di sollevamento privati ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a

pelo libero con le caratteristiche sopra citate.

3. A valle del contatore, la condotta interna dovrà essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnettore. Tali dispositivi devono essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale reflusso nelle condutture del gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica possa venire a contatto con l'acqua potabile. Il tipo di dispositivo e le modalità della sua applicazione possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal gestore all'utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.
4. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento dando tempestiva comunicazione all'utente in difetto, specificando quali sono le conseguenze di un mancato adeguamento delle installazioni non conformi. In caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso il gestore si riserva di applicare, a spese dell'utente, opportuni dispositivi idraulici idonei alla soluzione del problema restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'utente.
5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal gestore e quella di diversa provenienza.

Art. 33 - Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni

1. Il gestore si riserva di verificare dal lato tecnico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio e di formulare eventuali prescrizioni. Il gestore si riserva altresì di verificare gli impianti interni anche in fase di esercizio.
2. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave, l'utente deve darne preventiva comunicazione al gestore, il quale, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.
3. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, il gestore può disporre, dopo averne dato congruo preavviso, la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e a spese dell'utente.

Art. 34 - Pozzi d'emungimento idrico ad uso privato

1. Tutti i pozzi d'emungimento dell'acqua di falda ad uso privato, con scarico in pubblica fognatura, dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua prelevato.
2. I pozzi ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie.
3. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

Art. 35 - Guasti e lettura degli apparecchi

1. Il gestore ha facoltà di procedere, dopo averne dato congruo preavviso, alla verifica degli impianti interni oltre che alla verifica ed alla lettura degli apparecchi di misura per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di

- rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
2. La manomissione dei sigilli o del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 76(*). Il gestore, provvederà alla determinazione del consumo in base a quanto previsto all'art. 53(*). e al pagamento di penale in base al tariffario
 3. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria o gelo per i quali i costi sono a carico dell'utente.

Art. 36 - Verifica degli apparecchi di misura

1. Il gestore è organizzato per la verifica dei contatori idrici, sia presso l'utente che tramite un laboratorio esterno accreditato; la verifica viene effettuata su richiesta dell'utente o su iniziativa aziendale.
2. Il gestore, in caso di richiesta di verifica da parte dell'utente, garantisce:
 - l'ispezione sul posto dell'apparecchio di misura e/o la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto in contraddittorio con i tecnici dell'utente;
 - la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, in loco o presso il laboratorio di prova.
3. Il gestore provvederà a comunicare l'esito e la data della verifica a mezzo di lettera raccomandata A.R.
4. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza previsti dalla legge in corrispondenza della portata nominale, l'utente dovrà sostenere la relativa spesa per l'esame richiesto così come determinata dal Tariffario. Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione, superiore ai limiti fissati dalla legge in corrispondenza della portata nominale, all'utente non sarà addebitata alcuna spesa e il gestore provvederà a fatturare il consumo nei modi di cui all'art. 53(*) del presente Regolamento.

FOGNATURA

Art. 37 - Obbligo di allaccio alla rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate e gli scarichi di acque reflue industriali - relativamente a quelli contenenti esclusivamente inquinanti compatibili (che possono essere trattati) con l'impianto di trattamento finale - posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a mezzo di apposita canalizzazione, anche eventualmente, mediante stazione di sollevamento, qualora il tracciato minimo, individuato dal gestore, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia inferiore a 100 m, salvo quanto previsto all'art. 27, comma 8 delle NTA del PTA regionale.
Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti inquinanti non compatibili con l'impianto di trattamento finale si applica quanto disposto dall'art. 30, commi 8 e 9 NTA PTA e dal presente Regolamento; pertanto per detti scarichi non sussiste l'obbligo di allaccio di cui al precedente capoverso. Casi particolari potranno eventualmente essere presi in considerazione dal Gestore del SII, a proprio insindacabile giudizio, per situazioni di eccezionale complessità tecnica e/o eccessivo impegno economico, da documentare a carico dell'interessato.
2. Sono inoltre obbligati all'allacciamento alla rete fognaria i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno alla rete acquedottistica, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando, a seguito

dell'avvenuta estensione della rete fognaria, di iniziativa pubblica o privata, si realizzino le condizioni di cui al comma precedente, tali da consentire il collegamento degli scarichi alla rete fognaria.

3. In conformità all'art. 41, c. 11, delle NTA del PTA, entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali, devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati, ad eccezione delle situazioni in cui non è presente o risulta inattivo il depuratore finale. In tal caso, fermo restando la possibilità di allaccio come disciplinate agli artt. 26 e 27 delle NTA del PTA, il termine di un anno decorre dalla attivazione o riattivazione del depuratore. Il gestore provvede a segnalare l'obbligo all'utente ed al Comune competente per territorio. Trascorso un anno dalla comunicazione, in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'utente, il gestore invita il Comune ad attivare le azioni di competenza.
4. I pozzi neri, i pozzi perdenti, le fosse biologiche, le tubazioni e qualsiasi altro manufatto, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere, a cura e spese dell'utente, svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato; l'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni predette.
5. In ogni caso sarà il gestore a valutare se sussistono le condizioni tecnico-economiche ed ambientali tali da prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura e stabilire i tempi, non inferiori a sei mesi, per l'adeguamento.

Art. 38 - Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario

1. L'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni del gestore e dei soggetti coinvolti (Comune, Provincia, ANAS, privati, ecc.) in relazione alle aree pubbliche o private interessate, nonché nel rispetto dell'art. 41 delle NTA del PTA.
2. L'allaccio alla pubblica fognatura (opere di ingegneria civile finalizzate al collegamento della rete fognaria privata alla fognatura pubblica) è subordinato all'assenso del gestore del SI. L'assenso all'allaccio alla pubblica fognatura, come sopra definito, legittima anche lo scarico delle acque reflue domestiche
3. Oltre che nei casi di nuovo allacciamento, la richiesta di assenso all'allaccio dovrà essere inoltrata al gestore anche nei seguenti casi:
 - collegamento di un impianto interno di fognatura ad un allacciamento esistente mai utilizzato;
 - allaccio su area privata della fognatura interna a servizio di un nuovo immobile con quella di un edificio provvisto di allaccio alla pubblica fognatura;
 - regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma sprovvisto di autorizzazione o di nulla osta rilasciata dal Comune o dal Gestore;
 - modifica degli impianti fognari interni di edifici esistenti ed allacciati alla pubblica fognatura in occasione di interventi di ampliamento, di ristrutturazione o di risanamento conservativo comportanti una variazione quali-quantitativa delle acque reflue prodotte, del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari del fabbricato;
 - cambio di destinazione d'uso con conseguente modifica delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue prodotte;
 - Nel caso di fabbricati con più proprietari, la richiesta dell'assenso all'allaccio potrà essere presentata da un solo soggetto in rappresentanza degli altri o dell'amministrazione se presente
4. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente gli importi previsti nel tariffario.
5. Il gestore può provvedere a propria cura, con oneri a carico dell'utente, alla realizzazione su suolo pubblico o su superficie asservita, dei condotti di allacciamento tra la fognatura pubblica e lo scarico privato, mentre sono da eseguire a cura e spese dell'utente le opere su proprietà privata. L'utente verserà il contributo di allacciamento previsto dal Tariffario. E' fatta salva la possibilità che il gestore consenta all'utente di realizzare le opere, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dal gestore. che in tal caso l'utente non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento
6. In conformità a quanto indicato dal comma 10 dell'Art. 41 delle NTA del PTA il progetto della rete fognaria deve comprendere tutte le opere per l'allacciamento delle utenze conosciute, quindi, per le nuove

lottizzazioni, dovrà essere previsto almeno un pozzetto di allaccio per ogni lotto e comunque per ogni futuro allaccio prevedibile. Salvo diverse indicazioni da parte del gestore, tale pozzetto dovrà, di norma, essere ubicato in prossimità del confine di proprietà, o comunque in un'area di facile accesso, salvo impedimenti tecnici accertati dal gestore.

7. L'utente dovrà attenersi, per i nuovi allacci come per le modifiche di quelli esistenti, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

Art. 39 - Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento

1. Il gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno, sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l'adeguamento in caso di difformità.
2. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue industriali non provveda all'adeguamento delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno che a lui competono, il gestore, previa diffida, dà comunicazione all'Amministrazione competente per i conseguenti provvedimenti, anche a carattere sostitutivo. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche/assimilate non provveda all'adeguamento delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno che a lui competono il gestore revoca, previa diffida, l'assenso allo scarico.

Art. 40 - Impianti interni di fognatura domestica / assimilabile

1. Le reti e gli impianti a monte del pozzetto d'ispezione compreso sono da considerarsi impianti interni di fognatura che verranno realizzati a cura e spese dell'utente.
2. L'impianto interno di fognatura dovrà essere dotato di apposito sifone o i pretrattamenti necessari per il tipo di fognatura presente (vasca Imhoff, pozzetto condensagrassi, sistema di abbattimento BOD5, ecc. . . .) ad insindacabile giudizio del gestore. L'impianto interno comprende l'eventuale impianto di sollevamento delle acque reflue.
3. Le reti interne di nuova realizzazione delle acque reflue e le reti di acque di prima pioggia, devono essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili.
4. Ulteriori caratteristiche tecniche potranno essere disposte con apposite prescrizioni indicate di volta in volta dal gestore, al fine di garantire un corretto esercizio e una ottimale manutenzione delle reti e degli impianti pubblici.
5. Nel caso di strutture ospedaliere e assimilate il gestore può prescrivere adeguati trattamenti, volti alla salvaguardia della qualità degli scarichi, degli scarichi prima dell'immissione in fognatura.

Art. 41 - Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche

1. L'allacciamento fognario comprende le opere realizzate su suolo pubblico e/o privato a valle del pozzetto di ispezione o comunque a valle dell'impianto interno di fognatura, fino all'innesto con la pubblica fognatura. Il manufatto in corrispondenza del punto di allaccio con la pubblica fognatura (pozzetto d'innesto) fa parte della rete pubblica fognaria e pertanto ne spetta al gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Per quanto attiene gli allacciamenti fognari, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.
3. Nei casi in cui l'allaccio è realizzato dal gestore, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, compreso il pozzetto d'ispezione,

sono a totale carico del gestore.

4. Nei casi in cui l'allacciamento è realizzato dall'utente, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, eccetto il pozzetto d'innesto, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, sono a totale carico dell'utente.
5. L'allacciamento fognario non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Art. 42 - Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. L'utente domestico può richiedere modifiche degli allacci fognari che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza, a condizione che tali modifiche siano preventivamente autorizzate dal gestore e realizzate con oneri a carico del richiedente. Il gestore, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove richiesto, spetta all'utente acquisire le necessarie autorizzazioni.
2. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore, nonché attenersi, come per i nuovi allacci, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti. In caso di mancata comunicazione, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore.
3. I rifacimenti degli allacciamenti fognari stabiliti dal gestore, indipendentemente dal soggetto cui spetta la manutenzione, saranno realizzati dal gestore a propria cura e spese, fermo restando il diritto per l'utente al mantenimento delle condizioni del servizio.
4. I titolari di scarichi di acque industriali allacciati alla pubblica fognatura che effettuano ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d'uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 43 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che possano verificarsi per tali situazioni, dovute a negligenza dell'utente.
2. Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'utente secondo le norme tecniche specifiche indicate dal gestore con apposite prescrizioni.
3. Nel caso di scarico di acque reflue industriali, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme in caso di mancato funzionamento.
4. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura di conformità ai limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico, in un unico impianto di sollevamento.
5. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della pubblica fognatura.
6. In ogni caso lo scarico nel collettore fognario della rete pubblica non potrà essere effettuato in pressione, pertanto i reflui provenienti dall'impianto di sollevamento dovranno recapitare in un pozzetto terminale di ispezione collegato alla fognatura pubblica con condotto a gravità.
7. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

Art. 44 - Norme relative alle separazione degli scarichi

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue ~~nera~~ da quelle meteoriche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti interni degli edifici, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, valutate dal gestore.
2. Per tutte le acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, industriali (*se ammesse in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 30 NTA del PTA*) resta salvo quanto stabilito dall'art. 41 c. 5 delle NTA del PTA.
3. Nelle zone servite da fognatura a sistema misto vale di norma quanto stabilito dal presente articolo, salvo particolari situazioni che dovranno essere valutate dal gestore del SII tenendo conto della prioritaria esigenza di eliminare quanto più possibile le acque meteoriche e le acque non contaminate dalla pubblica fognatura. Resta salvo quanto stabilito dall'art.41 del NTA del PTA.

Art. 45 - Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi provenienti da nuovi insediamenti produttivi (acque reflue domestiche o assimilate, di processo, di raffreddamento, meteoriche di prima pioggia) debbono di norma confluire in singoli pozzetti di ispezione.
2. Nel pozzetto in cui confluiscono le acque reflue industriali (pozzetto terminale di prelievo fiscale) vengono effettuati i controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico anche ai fini dell'applicazione della tariffa industriale.
3. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del gestore un agevole accesso in qualsiasi momento. Il gestore si riserva, inoltre, di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.
4. Nel caso in cui le acque meteoriche non contaminate, ad eccezione di quelle contemplate all'art.42 comma 1 delle NTA del PTA, raccolte mediante rete separata, per ragioni tecniche, economiche ed ambientali valutate dal gestore, siano immesse nella fognatura pubblica mista, queste potranno essere convogliate nel medesimo allacciamento fognario delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto d'ispezione per i controlli ed i prelievi. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche di cui sopra devono essere convogliate al collettore delle acque meteoriche.
5. Qualora il gestore non possa procedere alle operazioni di prelievo e controllo delle acque reflue, per cause imputabili all'utente, a questi sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore.

TITOLO IV - TARIFFE E CONSUMI

Art. 46 - Determinazione delle tariffe e loro articolazione

1. Le tariffe del SII e le loro articolazioni sono quelle approvate dall'AATO 1 Pesaro sulla base delle metodologie tariffarie vigenti, nonché quelle di cui al Tariffario.
2. Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.
3. Le tariffe del servizio idrico integrato sono commisurate al consumo rilevato ed articolate in quote fisse e variabili coerentemente con la metodologia tariffaria definita dall'ARERA.
4. I consumi vengono addebitati sulla base del criterio "pro die", ovvero attraverso l'attribuzione di volumi

su base giornaliera, considerando costante il consumo nel periodo. Gli scaglioni di consumo vengono pertanto addebitati sulla base del periodo di fatturazione tra due letture, senza una parametrizzazione annuale.

5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è commisurata al 100% del volume di acqua erogata dal pubblico acquedotto e fatturata. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato alle sommatoria delle quantità prelevate da fonti diverse da pubblico acquedotto.
6. Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione per usi scarichi di acque reflue industriali sono determinate dall'AAto 1 Pesaro sulla base delle modalità specificate nel Titolo IV TICSII, fatto salvo quanto previsto all'art. 70 bis(*) del presente Regolamento ("Procedura semplificata per assoggettare gli scarichi di acque reflue industriali al pagamento concordato della tariffa di fognatura e depurazione di acque reflue domestiche").
7. Nella predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti si terrà in considerazione la numerosità dell'utenza, quantificando gli scaglioni tariffari coerentemente con il numero delle persone indicate nello stato di famiglia.
8. Nella predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze con un numero di concessioni maggiore di uno (utenze condominiali) si terrà in considerazione il numero di concessioni attribuite all'utenza.

Art. 47 - Tariffario delle prestazioni accessorie al servizio

1. La realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari se previsti e le prestazioni accessorie conto utenti effettuate dal gestore per permettere l'erogazione del servizio, nei vari casi contemplati dal presente Regolamento, sono tariffate all'utente secondo il "Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio" (allegato).
2. Il Tariffario può essere adeguato con apposito atto dell'AAto 1, anche su proposta motivata del gestore, per tenere conto delle variazioni eventualmente intervenute nel costo dei fattori produttivi per quanto riguarda la realizzazione degli allacciamenti; esso viene aggiornato coerentemente con l'aggiornamento tariffario approvato dall'ARERA, su proposta dell'Assemblea di Ambito, per quanto riguarda le prestazioni e i servizi accessori conto utenti.
3. Le modifiche al Tariffario proposte dal gestore e che comportino ricadute economiche sfavorevoli per l'utenza devono essere approvate dall'Assemblea dell'AAto 1 previa consultazione non vincolante con le Associazioni dei Consumatori.

Art. 48 - Criteri di fatturazione dei consumi

1. Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
2. Il gestore deve garantire la periodicità di fatturazione ed emettere il numero minimo di bollette all'anno, in funzione dei consumi, di cui all'art. 38 della RQSII e s.m.i.
3. La rilevazione dei consumi presso l'utente avviene con personale del gestore o mediante personale incaricato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 218/2016/R/idr, recante "Regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" (da ora TIMSII). Qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere alla comunicazione dei consumi nelle modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
4. In caso di impossibilità ad accedere al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una nota informativa, evidenziando la possibilità e specificando procedure e modalità di comunicazione dell'autolettura, in coerenza con le disposizioni del TIMSII; la mancata comunicazione dell'autolettura nei termini indicati comporterà l'addebito di un consumo stimato, determinato ai sensi

dell'art. 53(*) .

5. Le "fatture d'acconto" emesse dal gestore saranno determinate sulla base dei consumi storici medio annuo previsto dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza, secondo le modalità indicate nel TMSII. Il cliente, in fase contrattuale, può indicare un consumo differente da quello per tipologia di utenza o stimato dall'azienda. In ogni caso l'azienda procederà al ricalcolo del consumo annuo previsto in base a quanto previsto all'art. 10 della delibera ARERA n°218/2016RIDR.
6. Il gestore comunica in bolletta il periodo all'interno del quale l'utente può effettuare e comunicare l'autolettura che verrà utilizzata ai fini della fatturazione.
7. Il gestore si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare le autoletture di cui ai commi 4 e 6, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in linea con quanto previsto dall'art. 8 del TMSII e secondo quanto specificato nella Carta del SII.
8. Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore sarà effettuato il conguaglio, ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Il conguaglio sarà effettuato con il criterio pro-die.
9. In caso di qualsiasi variazione alle condizioni contrattuali originarie, o in caso di sostituzione del contatore, il gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.
10. L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del gestore o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
11. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal gestore) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, il gestore provvederà ad addebitare gli stessi in base a quanto previsto da questo regolamento. In tali casi è prevista la sospensione della somministrazione ed il pagamento della penale ai sensi dell'art. 76(*).
12. In caso di guasto del contatore accertato dal gestore, sarà fatturato il consumo determinato secondo quanto previsto all'art. 53(*) .

Art. 49 - Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

1. Le utenze condominiali, caratterizzate dall'emissione di un'unica fattura per più unità immobiliari in corrispondenza di un unico contatore, seguono la stessa logica delle precedenti articolazioni tariffarie, ovvero:
 - le utenze composte da concessioni totalmente domestiche (residenti – non residenti) o promiscue (domestiche e non domestiche) rientrano nella macro tipologia Utenze Domestiche, cioè tipologia Uso condominiale, calcolate pari alla somma delle "sub-bollette" ciascuna per ogni unità immobiliare sottesa all'utenza raggruppa e quantificata coerentemente con la specifica tipologia d'uso della unità immobiliare;
 - le utenze composte esclusivamente da concessioni non domestiche rientrano nella macro tipologia Usi diversi dal Domestico – Altri Usi – Utenze raggruppate, calcolate pari alla somma delle "sub-bollette" ciascuna per ogni unità immobiliare sottesa all'utenza raggruppa e quantificata coerentemente con la specifica tipologia d'uso della stessa unità immobiliare.
2. Se l'utenza è classificata come Uso condominiale o Uso promiscuo, i titolari di concessioni domestiche residenti possono presentare l'autocertificazione sul numero dei componenti del nucleo familiare per il tramite dell'Amministratore del condominio.
3. Con l'obiettivo di rendere consapevoli gli utenti circa i propri consumi, l'AATO può richiedere al gestore del servizio di acquedotto di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non

domestiche.

Art. 50- Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione

1. Tutti gli utenti titolari di scarichi di acque reflue che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e, se presente, depurazione.
2. La tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato al quantitativo rilevato da apposito contatore, ovvero stimato, secondo quanto specificato nei commi successivi.
3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione del volume fatturato, sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i normali orari lavorativi. La quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, o prelevata dall'utente, tanto dall'acquedotto quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, acque superficiali, ecc.).
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione della quantità e qualità del refluo scaricato, sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i normali orari lavorativi. Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione quantitativa dei reflui scaricati avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo. In caso di assenza o malfunzionamento, nel corso dell'anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno conteggiati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali ecc.), misurati mediante il contatore di utenza installato dal gestore e/o gli ulteriori contatori installati dall'utente sulla linea di alimentazione del ciclo produttivo o in corrispondenza del prelievo da altre fonti di approvvigionamento idrico.
5. In assenza di idonei misuratori di portata, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi e quindi nell'indisponibilità di dati di lettura, il volume da fatturare alle utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà stimato in base al consumo medio della tipologia contrattuale d'appartenenza.
6. In caso di presunta differenza fra i volumi da fonti diverse dal pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, il gestore potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'installazione di idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente scaricate in pubblica; misura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L'installazione, la gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del gestore ed a spese dell'utente. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
7. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla stipula di un contratto di fornitura dovranno darne comunicazione scritta al gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
8. Il gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle pubbliche autorità territorialmente competenti, per quanto attiene gli aspetti sia quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle tariffe.

9. Il corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formato da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è rapportato al consumo d'acqua. È prevista una quota fissa, in linea con le disposizioni del TICSII, mentre non sono previsti scaglioni tariffari.
10. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, ai sensi di quanto disciplinato dalla L. 13/2009 e dal DM del MATTM 30.09.2009, è dovuta al gestore dall'utenza, in forma di componente vincolata di tariffa, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, qualora siano state avviate le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione. Tale componente, determinata dall'AAto 1 in conformità alle disposizioni di cui all' art. 8-sexies della citata L. 13/2009 e ai principi tariffari dettati dall'ARERA, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal gestore, sarà applicata in anni successivi alla competenza degli investimenti considerati e sarà dovuta da tutte le utenze interessate, attive nell'anno di riferimento, anche se le stesse risultassero cessate al momento dell'applicazione.
11. Gli utenti del servizio idrico integrato, che non sono allacciati alla pubblica fognatura, ma scaricano le acque reflue attraverso sistemi propri di collettamento e depurazione, salvo che il gestore abbia provveduto alla realizzazione di tutte le opere relative all'allacciamento di propria competenza, non sono tenuti ad alcun pagamento relativo ai servizi di fognatura e depurazione.
12. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
13. Nel caso di scarico in fognatura esclusivamente delle di acque di prima pioggia, come definite dall'art. 42, c.1 delle NTA del PTA, provenienti da aree esterne agli stabilimenti industriali, in assenza di misuratore di portata i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di riferimento.

Art. 51 - Morosità dell'utente

La regolazione della morosità nel SII è disciplinata dalla deliberazione ARERA n°311/2019/R/IDR del 16/07/2019 e dalla Carta del servizio idrico integrato dei gestori dell'Ambito territoriale ottimale n. 1, vigente.

Art. 52 - Perdite occulte dell'impianto idrico interno

Ai fini della gestione delle cosiddette perdite occulte dell'impianto idrico interno si rimanda alla regolamentazione vigente presso l'AAto.

Art. 53 - Indicazione errata del contatore o mancata lettura

1. Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguente necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione si baserà sul calcolo del consumo medio annuo e conseguente stima dei dati di misura, ai sensi degli artt. 10 e 11 del TICSII.
2. Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto, in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente.

TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 54 - Classificazione degli scarichi

Ai fini del presente Regolamento gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare in pubblica fognatura sono classificati nella normativa vigente (decreto ambiente e PTA).

Art. 55 - Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, il cui scarico finale avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, conforme alle disposizioni delle NTA del PTA e autorizzato, sono sempre ammessi, ai sensi dell'art.124, comma 4 del DLgs 152/2006 e dell'art. 27 commi 2) e 3) delle medesime NTA, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed in particolare delle prescrizioni tecniche per gli allacciamenti definite nel Titolo III - "Prescrizioni per allacciamento utenze".
2. Sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue domestiche, in pubblica fognatura esistente, non dotata di idoneo impianto di depurazione finale, o non conformi alle disposizioni delle NTA del PTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se preventivamente sottoposti agli stessi trattamenti depurativi, previsti al comma 8 dell'art. 27 delle medesime NTA, che dovrebbero avere qualora recapitassero direttamente e singolarmente nello stesso recettore finale della rete fognaria a cui verranno allacciati.
3. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche sono regolamentati dall'art.28 delle NTA del PTA e successive modifiche.
4. Sarà responsabilità e cura del titolare dello scarico legittimato come assimilabile al domestico comunicare al gestore eventuali variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, tali per cui lo stesso non rispetti più le condizioni di assimilabilità al domestico.

Art. 56 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Visti:

- il co. 7 dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006,
- il co. 11 dell'art. 30 delle NTA del PTA,
- il co. 1, lett. b) dell'art. 5 della L.R. n. 23/2002,

l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è il Comune che può delegare tale funzione ai gestori del servizio idrico integrato, tranne nei casi in cui il soggetto autorizzato sia lo stesso GSII: in questi casi l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata dal Comune di competenza.

Art. 57 - Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque reflue domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore che, a seguito dell'esito dei riscontri, potrà eventualmente ammettere lo smaltimento.

Art. 57 bis - Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali

1. I valori limite di immissione delle acque reflue industriali nella fognatura pubblica non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati.
3. Il gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o del parere tecnico all'interno della procedura di AUA, deve valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e la sua capacità residua e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione a cui lo stesso è soggetto, nonché deve valutare la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie. Il gestore potrà motivatamente ammettere lo scarico solo di uno o più degli inquinanti che caratterizzano lo scarico con i valori limite di emissione previsti per le pubbliche fognature; pertanto lo scarico degli altri inquinanti potrà eventualmente essere autorizzato entro i valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali.
4. Possono essere ammessi limiti superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in fognatura ai sensi degli art. 30 e 31 delle NTA del PTA, nel rispetto del presente Regolamento e in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e della rete fognaria afferente. In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006.
5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 delle NTA del PTA, è consentito lo scarico in pubblica fognatura con valori limite superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/2006 per lo scarico in fognatura per i parametri facilmente biodegradabili (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo) per i seguenti settori industriali:
 - Trasformazione del latte
 - Lavorazione degli ortofrutticoli
 - Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche
 - Trasformazione della patata
 - Industria della carne
 - Industria della birra
 - Produzione di alcool e bevande alcoliche
 - Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
 - Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa
 - Fabbriche di malto
 - Industria di trasformazione del pesce
 - Altre attività industriali con scarichi contenenti solo parametri facilmente biodegradabili, comprese le attività commerciali e di servizio.Dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - impianto ricettore con carico organico di progetto maggiore di 200 abitanti equivalenti;
 - impianto ricettore, in base alla valutazione del gestore, in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico;
 - reti fognarie in cui si immettono gli scarichi sprovviste di scolmatori di piena o con scolmatori di piena dotati di vasche di prima pioggia: in caso contrario le deroghe in questione sono ammesse solo sulla base di studi di rischio, di cui ai successivi commi 13 e 14;
 - scarico finale conforme alle disposizioni e prescrizioni tecniche del presente Regolamento ed alle specifiche prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
 - le deroghe di cui al presente punto dovranno essere preventivamente autorizzate.
6. In deroga ai limiti di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.152/2006 per lo scarico in rete

fognaria, possono di norma essere ammessi entro il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, i parametri:

- Solidi speciali totali (solidi sospesi),
- BOD5 (come O2),
- COD (come O2),
- Ferro,
- Solfiti,
- Solfati,
- Cloruri,
- Tensioattivi totali solo per la quota di tensioattivi biodegradabili,
- Grassi ed olii animali e vegetali.

Di norma possono essere ammessi entro il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognante i parametri:

- Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico – vedasi art. 58 bis(*)),
- Boro (B),
- Alluminio,
- Fosforo totale.

Di norma possono essere ammessi entro il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognante parametri:

- Idrocarburi totali,
- Solfuri,
- Fenoli e suoi composti di origine naturale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico o dell'AUA, con le deroghe di cui al presente comma, dovranno in ogni caso essere soddisfatte le condizioni previste dall'art. 58 bis(*) del presente regolamento.

7. Per le seguenti sostanze:

- a) sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006,
- b) sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006),
- c) sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006).

Lo scarico è ammesso in pubblica fognatura che recapita in impianti aventi carico organico di progetto superiore a 200 AE ed inferiore a 2.000 AE in concentrazioni non superiori a quanto segue:

- per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni non superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
- per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni non superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, non superiori a 50 volte il limite di rilevanza del metodo di rilevazione di riferimento.

8. Per le sostanze di cui al comma precedente, nel caso di scarichi che si immettono in pubblica fognatura che recapita in impianti con COP di almeno 2.000 AE, potranno, previa valutazione del gestore del SII in base alla compatibilità degli inquinanti con il sistema fognario-depurativo, essere accettati valori limite di emissione superiori a quelli di cui al suddetto comma, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria. Nel caso in cui la rete fognaria che afferisce all'impianto sia dotata di scolmatori di piena, tali limiti potranno essere concessi solo sulla base di studi di rischio di cui ai successivi commi 14 e 15.

9. Le deroghe di cui al presente articolo sono il recepimento delle NTA del PTA. Qualora la Regione provveda

alla modifica delle deroghe agli scarichi ammissibili in pubblica fognatura, nelle more dell'adeguamento formale del presente Regolamento del SII e dei suoi allegati, vale quanto previsto dalle NTA del PTA.

10. Per le attività produttive che rispettano i valori limite di emissione per i corpi idrici superficiali della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e per le quali è stata dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, sussistendo una delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 29 delle NTA del PTA (o quanto indicato all'art. 58(*)), a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali, è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione, come scarico industriale nel rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali, senza che allo scarico dell'impianto finale si applichino i valori limite di emissione dei parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive per quei parametri che l'impianto non è idoneo a trattare.
11. Il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire la caratterizzazione della composizione dello scarico, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 152/2006, a propria cura e spese, anche in relazione ai parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nonché per i parametri del monitoraggio di qualità delle acque stabiliti nei decreti attuativi della parte terza del suddetto decreto legislativo, limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa. Gli scarichi nuovi devono essere caratterizzati al momento dell'istanza di autorizzazione, e laddove non fosse possibile per la non sussistenza dello scarico, il titolare dovrà fornire la caratterizzazione entro 90 giorni dall'attivazione dello stesso, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. Tutti quelli esistenti non ancora caratterizzati, devono essere caratterizzati al momento dell'istanza di rinnovo o di variante.
12. Gli studi di rischio di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 31 delle NTA del PTA, sono da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, anche in forma associata. Essi tengono conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi dell'occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. Essi costituiscono parte integrante dell'istanza per l'autorizzazione allo scarico o per l'AUA, che non potranno essere rilasciate senza una valutazione positiva dello studio stesso.
13. Sullo studio di rischio si esprime il gestore SII nei casi di scarichi industriali in reti fognarie non dotate di scolmatori di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, per la parte di competenza relativa alla capacità delle reti e degli impianti di trattamento, mentre si esprime l'Autorità competente sulla qualità delle acque superficiali e sul suolo, ai sensi della normativa vigente, nel caso di scarichi industriali in reti fognarie dotate di scolmatori di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, anche previa richiesta di parere all'ARPAM.
14. Le tariffe applicate saranno definite secondo le modalità stabilite dalla Delibera ARERA 665/17 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 70 bis(*) del presente regolamento.
15. Resta salvo quanto stabilito dall'art. 58 bis(*) del presente Regolamento.

Art. 58 - Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali

Fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi finali delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, co. 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia, l'autorità competente può autorizzare, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto e previo parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura se compatibili con il dimensionamento e la capacità di drenaggio-collettamento della rete fognaria, nonché se compatibili con la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione finale, le sue caratteristiche tecnologiche e la capacità di rimozione degli inquinanti presenti nel singolo scarico, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione stabiliti dalle Tab. 1, 2, 3 dell'All. 5 Parte Terza D.Lgs. 152/2006, e dalla relativa autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle

prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Assemblea d'ambito competente in base alle caratteristiche e alla capacità depurativa residua dell'impianto ed alla capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina delle NTA del PTA reg.le degli scarichi di acque reflue urbane.

Lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

- Per gli inquinanti compatibili con l'impianto di trattamento finale (contaminanti che possono essere rimossi dal processo depurativo dell'impianto):
Tab. 3 dell'All. 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 per scarico in fognatura;
- Per gli inquinanti NON compatibili con l'impianto di trattamento finale (contaminanti che il processo depurativo dell'impianto non è in grado di rimuovere):
Tab. 3 dell'All. 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 per scarico in corpi idrici superficiali;
- Per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, attualmente indicate nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nella tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, il riferimento normativo è l'art. 30, commi 5 e 6 delle NTA del PTA regionale.
- Nel caso di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti inquinanti non indicati nei precedenti capoversi, si adottano per dette sostanze valori limite di emissione prudenziali e in analogia a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, nel principio di massima cautela per la salvaguardia dell'ambiente. Per i parametri non inclusi nei precedenti capoversi e annoverati nella Tab. 4 All. 5 p.te terza D. Lgs. 152/2006, eventualmente presenti nello scarico industriale, i valori limite di emissione sono quelli stabiliti dalla stessa Tab. 4 All. 5 p.te terza D. Lgs. 152/2006.

L'autorizzazione allo scarico potrà essere rilasciata dall'autorità competente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i. che si dovrà esprimere in merito alla verifica delle caratteristiche quali-quantitative del refluo in esame in riferimento alla sua compatibilità con il sistema fognario-depurativo che dovrebbe riceverlo.

In particolare dovrà essere verificata la compatibilità degli inquinanti presenti nello scarico con il processo depurativo dell'impianto di depurazione finale (capacità di rimozione dei contaminanti), nonché l'ammissibilità del refluo industriale in relazione alla sua quantità con il dimensionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Nel caso di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti inquinanti non compatibili con l'impianto di trattamento finale (contaminanti che il processo depurativo dell'impianto non è in grado di rimuovere) il richiedente dell'autorizzazione deve comunque dimostrare l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali.

Al fine di dimostrare l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte di benefici ambientali conseguibili di recapitare in acque superficiali lo scarico di acque reflue industriali contenenti inquinanti non compatibili con l'impianto di trattamento finale, il richiedente dell'autorizzazione può presentare uno studio per evidenziare i seguenti aspetti, in relazione alle effettive condizioni del caso in esame:

- costi/tempi/ecc. per la realizzazione delle opere (canalizzazioni fognarie, impianti di sollevamento, ecc.) necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali in relazione alla distanza del corpo idrico più vicino;
- complessità/impedimenti/impossibilità/ecc. di carattere tecnico-pratico per la realizzazione delle opere necessarie allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali;
- complessità/costi/tempi/ecc. per ottenere autorizzazioni o sim. da soggetti pubblici o privati per lo scarico in corpi idrici;
- problematicità/indennità/tempi/ecc. per ottenere permessi da soggetti pubblici o privati per servitù di passaggio, ecc.

L'autorità competente valuta l'ammissibilità dello scarico in fognatura sulla base dello studio presentato dall'interessato atto a dimostrare l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali gli scarichi industriali.

L'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche è rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 59/2013, al "gestore" pro tempore dello stabilimento; in caso di variazione esclusivamente del "gestore" dell'insediamento deve essere data comunicazione all'autorità competente; nel caso di variazioni societarie (denominazione, ragione sociale, part. IVA, ecc.) che comportano una diversa identificazione del soggetto autorizzato, mantenendo ogni altra caratteristica dell'attività/insediamento (stabilimento, processo produttivo, materie utilizzate, scarico in qualità e quantità, rete fognaria interna allo stabilimento, ecc.) deve essere richiesta la Voltura del titolo abilitativo allo scarico, rivolgendo istanza allo SUAP territorialmente competente che trasmetterà la richiesta alla Provincia la quale adotterà il relativo provvedimento di voltura che verrà trasmesso, mediante lo Suap, al richiedente, al comune, al GSII ed agli altri soggetti interessati per l'aggiornamento dei dati in loro possesso.

Lo scarico di acque reflue industriali è ammesso esclusivamente nella fognatura pubblica di acque reflue urbane (nere o miste), non può essere ammesso in alcun caso nella fognatura pubblica di acque meteoriche, anche se eventualmente presente.

Nella fognatura pubblica di acque meteoriche, se eventualmente presente, può essere ammesso esclusivamente lo smaltimento delle acque meteoriche, con esclusione di quelle acque provenienti dalle aree soggette all'art. 42 N.T.A. del P.T.A. Regione Marche.

Art. 58 bis - Autorizzazioni allo scarico con valori limite d'emissione meno restrittivi

Fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi finali delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, co. 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006, delle norme regionali, delle NTA del PTA regionale, al fine dell'ammissione in pubblica fognatura di inquinanti con valori limite di emissione meno restrittivi (deroghe) come sopra indicato, il gestore del S.I.I. dovrà valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione (capacità depurativa residua), le sue caratteristiche tecnologiche, la compatibilità degli inquinanti da derogare con il sistema di trattamento, ecc., dovrà inoltre valutare il dimensionamento, la tipologia, la capacità di drenaggio e di collettamento, le caratteristiche, ecc. della rete fognaria.

L'adozione dei valori limite d'emissione meno restrittivi deve essere prevista nelle norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie; l'autorizzazione allo scarico è in ogni caso subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i.

Nelle reti fognarie adducenti ad impianti di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE e prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo (salvo il caso in cui si possa dar prova di adottare soluzioni tecniche garantite atte ad impedire la dispersione al di fuori della rete fognaria di acque reflue industriali in concomitanza con l'attivazione degli sfioratori di pioggia/piena.) possono essere immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 parte Terza D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in fognatura, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e previa verifica della compatibilità degli inquinanti dello scarico industriale con la capacità depurativa dell'impianto di depurazione finale in relazione agli inquinanti da abbattere.

L'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo allo scarico potrà ammettere - previo parere obbligatorio e vincolante del gestore del S.I.I. - l'immissione in pubblica fognatura di inquinanti con valori limite di emissione meno restrittivi ("deroghe"), sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.

Di norma potranno essere derogati i parametri indicati dall'art. 31, co. 2, lett. b) NTA del PTA regionale, nei valori limite di emissione stabiliti dalla stessa disposizione normativa, salvo il caso di rilevante complessità tecnica e/o eccessivo impegno economico per lo scarico entro i valori limite di accettabilità derogabili ai sensi

del citato co. 2, lett. b), art. 31 NTA. In questi casi, che dovranno essere ampiamente documentati dagli interessati, l'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo allo scarico potrà, a suo insindacabile giudizio, motivatamente ammettere - previo parere obbligatorio e vincolante del gestore del S.I.I. - l'immissione in pubblica fognatura di inquinanti con valori limite di emissione anche eccedenti i limiti indicati dal richiamato art. 31, co. 2, lett. b) NTA, sempreché tali inquinanti per tipologia e quantità non determinino criticità al sistema fognario-depurazione in relazione alle caratteristiche della rete di collettamento-drenaggio delle acque reflue urbane e dell'impianto di trattamento finale; in particolare dovrà essere verificata la compatibilità quali-quantitativa dello scarico industriale con la capacità depurativa dell'impianto di depurazione in relazione agli inquinanti da abbattere. L'immissione in fognatura di inquinanti con valori di emissione eccedenti i limiti indicati dal richiamato art. 31, co. 2, lett. b) NTA potrà eventualmente essere ammessa solo in presenza di garantite soluzioni tecniche atte ad impedire la dispersione al di fuori della rete fognaria delle acque reflue industriali in concomitanza con l'attivazione degli sfioratori di pioggia/piena se presenti.

Per le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 17 della Tab. 5 dell'All.5 del D. Lgs. n. 152/2006 non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tab. 3 dell'All. 5 dello stesso D. Lgs. 152/2006 per scarico in acque superficiali.

Resta salvo quanto indicato dall'art. 31, co. 1, ultimo capoverso della NTA del PTA reg.le in merito all'immissione in reti fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena, non dotati di vasche di prima pioggia, di scarichi di particolari settori industriali con valori limite, per i parametri facilmente biodegradabili, superiori a quelli previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 parte Terza D. Lgs. 152/2006 per lo scarico in fognatura; l'autorizzazione allo scarico potrà essere rilasciata in questi casi sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.

Ai soli fini del presente articolo per "parametri facilmente biodegradabili" s'intendono: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali (solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili);

Per "Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio" indicate all'ultimo punto dei settori industriali elencati all'art. 31, co. 1 NTA del PTA, alle quali è consentito lo scarico in pubblica fognatura con valori limite, per i parametri facilmente biodegradabili, superiori a quelli previsti dalla Tab. 3 All. 5 parte Terza D. Lgs. 152/2006 (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo) si intendono:

- le attività elencate al co. 5 art. 28 NTA del PTA reg.le con scarico di acque reflue che presentano un carico organico biodegradabile > 50 AE che, ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso co. 5 art. 28, sono classificate acque reflue industriali;
- le attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, operanti nel campo agro-alimentare (e simili),
- altre attività simili per tipologia merceologica e per scarico a quelle elencate all'art. 31, co. 1 NTA del PTA.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 31 co. 2 NTA del PTA e per quanto riguarda l'applicazione delle deroghe ai valori limite di emissione, per Azoto totale s'intende la somma dei valori analitici dell'Azoto nitroso (come N), dell'Azoto nitrico (come N) e dell'Azoto ammoniacale (come NH₄) quest'ultimo valore moltiplicato per 14 / 18 [Azoto totale = Azoto nitroso (come N) in mg/l + Azoto nitrico (come N) in mg/l + Azoto ammoniacale (come NH₄) in mg/l x 14 / 18].

Art. 58 ter - Acque reflue domestiche

Fermo restando quanto indicato dall'art. 27, co. 11 NTA del PTA, sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici - intesi come locali destinati ai bisogni fisiologici e all'igiene personale (bagni, w.c., toilette, gabinetti, docce, e simili) - di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali, industriali, abitazioni collettive, ecc.; le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da

servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche sono classificate acque reflue domestiche indipendentemente dal tipo di attività che le genera; sono altresì da considerare acque reflue domestiche, oltre a quelle sopra indicate, anche gli altri eventuali reflui prodotti da: bar – pub - esercizi pubblici in genere in cui si consumano bevande, dolci, cibi leggeri ed attività similari ove comunque non si configuri attività di ristorazione con uso di cucina – discoteche - sale da ballo - night club - sale giochi e biliardi ed attività corrispondenti.

In generale si possono considerare - a giudizio del gestore del s.i.i. - acque reflue domestiche gli scarichi (provenienti da qualsiasi attività) non configurabili come acque reflue assimilate alla domestiche e non configurabili come acque reflue industriali, secondo definizioni di legge.

Art. 58 quater - Controllo scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura

La competenza esclusiva per il controllo ufficiale della conformità degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è di ARPAM quale soggetto pubblico e terzo legittimato ad effettuare verifiche tecniche (accertamenti, rapporti di prova, ecc.) legalmente validi nel caso di contenzioso amministrativo/penale.

Art. 58 quinquies - Particolari acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia

In riferimento a quanto indicato all'art. 42, co. 3, le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia delle aree adibite a distributori di carburante, aree di autolavaggio e simili sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali indipendentemente dalla qualità di tali acque.

Art. 58 sexies - Particolari acque reflue industriali

Le acque di raffreddamento, si qualificano per loro natura come acque di processo. Ai fini della loro classificazione, pertanto, sono da ritenersi comprese nella definizione di "acque reflue industriali" in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali che contengono le sostanze di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17 e 18 della tab. 5 all. 5 p.te terza D. Lgs 152/2006 prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dal decreto.

Sono acque reflue industriali anche quelle derivanti da strutture non inserite nell'ambito di edifici, come ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.

Nel caso di un insediamento che comprende più attività produttive con scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche distinti e separati che confluiscono nella fognatura comune privata, ogni singolo titolare dello scarico dovrà dotarsi del titolo abilitativo allo scarico relativamente alla propria attività anche in presenza di un unico (o più) allaccio/i alla pubblica fognatura che riunisce gli scarichi autonomamente autorizzati.

Ogni attività deve comunque avere un proprio impianto di trattamento, se necessario, ed un proprio pozzetto di controllo fiscale prima che le proprie acque di scarico si miscelino con i reflui di altre attività.

In particolari situazioni (es.: bonifica falda), escluse dal campo di applicazione dell'AUA, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in fognatura sono rilasciate dal Comune, previo parere obbligatorio e vincolante del GSII, oppure dal GSII quando delegato dal Comune.

Art. 58 septies - Acque reflue urbane

In riferimento a quanto indicato dal D. Lgs. n. 152/2006 - Allegati alla Parte Terza - Allegato 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici, p.to 1.1: "Valori estremi per la qualità delle acque in questione [acque reflue urbane] non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti."

Ai fini dell'interpretazione della norma, per situazioni eccezionali s'intendono, oltre a piogge abbondanti, anche altri eventi straordinari ("*situazioni eccezionali*") come: scarichi anomali in ingresso agli impianti di depurazione che condizionano il normale processo depurativo, temperature dell'effluente inferiori a 12°, gelo, neve, grandinate eccezionali (condizioni termiche sfavorevoli inibiscono l'attività biologica del processo depurativo), mareggiate che apportano acqua salata in fognatura (l'attività biologica del processo depurativo è condizionata negativamente dalla presenza di cloruri in fognatura), situazioni anomale e straordinarie non meglio definibili opportunamente documentati o dimostrabili.

Anche altre situazioni gestionali particolari non riconducibili alla volontà, imperizia, imprudenza, negligenza, ecc. del gestore, adeguatamente documentate potranno essere motivo di giustificazione in caso di scarico non conforme degli impianti di depurazione (es.: persistente mancanza di carico organico dovuto ad acque parassite, guasti o avarie impiantistiche imprevedibili ed imponderabili, danneggiamenti/manomissioni di terzi, ecc.).

Art. 58 octies - Approvvigionamento idrico autonomo e scarico

L'approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, corpi idrici, ecc.) di acque contenenti al prelievo sostanze con valori eccedenti i limiti di emissione per lo scarico in pubblica fognatura non autorizza il titolare dello scarico ad immettere in fognatura le stesse acque con valori dei parametri superiori ai limiti di accettabilità fissati dalla vigente normativa, anche se la qualità dello scarico è uguale a quella del prelievo.

Art. 58 novies - Acque reflue assimilate alle domestiche

In relazione alla procedura prevista dall'art. 28, co. 1 lett. b) NTA del PTA (come modificato dalla DGRM n. 1278 del 30/10/2017) per la legittimazione degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura mediante trasmissione al SUAP territorialmente competente della "*comunicazione*" resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel modello approvato con Decreto del Dirigente P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona n. 18 del 02/02/2018, il SUAP, ricevuta la *comunicazione*, dopo verifica formale, la trasmette al GSII.

Il GSII verifica la completezza e la esatta compilazione della comunicazione senza entrare nel merito di quanto dichiarato dall'interessato che, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, si assume ogni responsabilità su quanto dichiarato. Nel caso di verifica positiva della *comunicazione* il GSII risponde al Suap con una presa d'atto della *comunicazione* stessa; nel caso di verifica negativa della *comunicazione* il GSII riferisce al Suap con un parere motivato di non conformità.

Nel caso di "*comunicazione*" resa ai sensi del citato art. 28, co. 1 lett. b) NTA per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti privati (es.: piscine private, ecc.) che come tali non sarebbero soggetti alle procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP, tuttavia, visto che detto art. 28 NTA prevede espressamente al comma 1: ... *gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ... in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO*, detta comunicazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve comunque essere presentata allo SUAP territorialmente competente, al Comune e al GSII nelle forme previste dal Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona n. 18 del 02/02/2018 (approvazione modello regionale per la comunicazione prevista dall'art. 28 NTA del PTA).

Art. 58 decies - Spese di istruttoria pratiche

Le spese di istruttoria delle istanze per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura a favore del GSII sono determinate in base al Tariffario allegato alla presente.

Le spese per il parere di competenza del GSII relative alla "comunicazione" (art. 28 NTA del PTA) relativa allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono determinate in base al Tariffario allegato alla presente.

Art. 58 undecies - Rilasci di acqua di falda e meteorica

I rilasci di acqua di falda e meteorica (aggottamenti) sono disciplinati dall'art. 29 delle NTA del PTA regionale. Il GSII può, a suo insindacabile giudizio, previa verifica del sistema di collettamento/depurazione e accertamento della fattibilità di smaltimento in corpi idrici diversi dalla pubblica fognatura, ammettere, anche con eventuali prescrizioni e a condizione che le acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione, i rilasci di acqua di falda e meteorica

In particolare:

1. Nel caso di determinati lavori di ingegneria civile che comportano l'esecuzione di opere interrato o seminterrate in cui si presenti la necessità di dover smaltire acque di infiltrazione provenienti dalla falda e acque meteoriche presenti nello scavo e se in tale evenienza lo smaltimento nella pubblica fognatura risulti l'unica soluzione per smaltire le acque di che trattasi per assenza in zona di altri ricettori idonei (corpi idrici superficiali, ecc.), il soggetto interessato (proprietario delle opere in esecuzione, impresa esecutrice dei lavori o altro soggetto avente titolo) può richiedere al GSII il relativo nulla osta per rilasci temporanei di acqua di falda e meteoriche in fognatura, a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione. Lo smaltimento di tali acque è escluso dalla disciplina degli scarichi.
2. La domanda dovrà essere corredata di:
 - Elaborati grafici delle opere da realizzare (planimetrie del piano interrato o piano terra, sezioni, ecc.) autorizzati dall'autorità competente al rilascio del relativo titolo abilitativo, ecc. (indicare estremi del titolo abilitativo), con indicazioni quotate del perimetro e dell'altezza dello scavo (firmati da tecnico abilitato) per la realizzazione delle opere a livello interrato e relativo calcolo del volume dello scavo di sbancamento.
 - Planimetria firmata da tecnico abilitato, da cui risulti la rete di emungimento (impianto well-point, ecc.) delle acque di falda con specifica indicazione dei previsti sistemi di abbattimento dei solidi sedimentabili (sabbie, ghiaie, ecc.) e di qualsiasi altro eventuale sistema di trattamento, del pozzetto terminale di ispezione e del punto di immissione nella fognatura pubblica specificando le modalità di scarico, ecc.
 - Planimetria con individuazione del cantiere.
 - Relazione tecnica relativa all'oggetto della domanda, firmata da tecnico abilitato, da cui risulti la tipologia dell'intervento, dati tecnici, modalità, opere accessorie, quantità prevista dei reflui da smaltire, tempi previsti di smaltimento delle acque di falda in fognatura ed ogni eventuale altra indicazione utile per la valutazione della domanda.
3. Il GSII, previa verifica dell'assenza in zona di altri ricettori idonei (corpi idrici superficiali, mare, ecc.), della capacità di drenaggio della pubblica fognatura e di ricezione degli impianti di depurazione, potrà, a proprio esclusivo giudizio, concedere al richiedente il nulla osta, eventualmente con particolari prescrizioni atte a salvaguardare il regolare funzionamento del sistema di collettamento-depurazione delle acque reflue urbane.
4. Nel caso di valutazione tecnica favorevole il GSII rilascerà apposito nulla osta che disciplinerà lo scarico con le seguenti prescrizioni-disposizioni a carico del richiedente:
 - Tempi e modalità esecutive di allaccio alla fognatura pubblica.
 - Posa in opera - a monte del punto di immissione in fognatura - di un pozzetto di ispezione per il controllo dello scarico, predisposto per l'allaccio al tubo di collegamento alla fognatura pubblica (a spese del richiedente), secondo indicazioni del GSII.

- Realizzazione, a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di un adeguato sistema di abbattimento (vasche di decantazione, desabbiatore, ecc.) dei solidi sedimentabili (sabbia, limo, ecc.) eventualmente presenti nelle acque da smaltire.
 - Comunicazioni preventive al GSII delle date di:
 - attivazione dello scarico;
 - eventuale sospensione dello scarico;
 - eventuale riattivazione dello scarico;
 - cessazione dello scarico.
 - Altre eventuali.
5. Per il rilascio del nulla osta il richiedente dovrà versare anticipatamente al GSII il corrispettivo forfettario relativo allo smaltimento delle acque in oggetto dell'importo dato dal prodotto del volume complessivo dello scavo di sbancamento (di progetto) per la tariffa di cui alla Tabella 1 del Tariffario.
6. Il nulla osta ha validità di 4 mesi dalla data dell'atto, in caso di necessità, su richiesta motivata dell'interessato, potrà essere valutata l'opportunità di concedere rinnovi successivi della validità max di 2 mesi ogni rinnovo a giudizio del GSII, a condizione che il fatto non pregiudichi il regolare funzionamento del sistema di fognatura-depurazione. Per il rilascio del rinnovo del nulla osta il richiedente dovrà versare al GSII il corrispettivo risultante dalla tariffa di cui alla Tabella 2 del Tariffario.

Ai sensi dello stesso art. 29 delle NTA del PTA regionale i rilasci da aggotamenti permanenti sono inclusi nella disciplina degli scarichi.

Per rilasci da aggotamenti permanenti s'intende ogni scarico di acque di falda o meteoriche in fognatura pubblica predisposto con impianto fisso o amovibile (vasche di raccolta, pompe, tubazioni, ecc.), anche in caso di scarico discontinuo, necessario, ad esempio, per lo smaltimento delle acque che si generano a causa dell'escursione della falda freatica per dinamica dell'acquifero, ecc.; pertanto ogni scarico di questo genere, se pur non continuo ma predisposto per il funzionamento all'occorrenza è definito permanente.

Il GSII può, a suo insindacabile giudizio, previa verifica del sistema di collettamento/depurazione ed accertamento della fattibilità di smaltimento in corpi idrici diversi dalla pubblica fognatura, ammettere, anche con eventuali prescrizioni ed a condizione che le acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione, i rilasci da aggotamenti permanenti di acqua di falda e meteorica in pubblica fognatura.

Ai fini del presente Regolamento i rilasci da aggotamenti permanenti, a condizione che le acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione, possono essere classificati scarichi di acque reflue domestiche e pertanto disciplinati dall'art. 27 delle stesse NTA del PTA regionale nel caso di recapito nella fognatura pubblica di acque reflue, mentre nel caso di recapito di fognatura pubblica di acque meteoriche tali acque vengono assimilate alle acque meteoriche a condizione che le acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione.

Tali scarichi, se recapitati nella pubblica fognatura di acque reflue sono soggetti al pagamento al GSII del corrispettivo relativo alla tariffa delle acque reflue domestiche commisurato al volume effettivamente scaricato (e misurato) in pubblica fognatura come indicato di seguito:

- 100 % della tariffa servizio fognature in vigore nell'anno di riferimento;
- 50 % della tariffa servizio depurazione in vigore nell'anno di riferimento.

Art. 59- Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto di trattamento, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi idrici superficiali ricettori.
2. È vietato nella pubblica fognatura ogni genere di sostanza classificata rifiuto.
3. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:
 - a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze

- liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, vapori e gas di qualunque altra natura, ecc.;
 - c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
 - f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
 - g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
 - h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - i) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, calcestruzzo, cemento, ceneri, sabbia, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di tritatori domestici od industriali e comunque sostanze solide o viscosse tali da causare ostruzioni nei collettori fognari;
 - j) spurghi di fognature o manufatti fognari (vasche settiche o sim., pozzetti degrassatori, pozzetti sedimentatori, ecc.);
 - k) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
 - l) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;
4. Al fine di evitare possibili criticità nel sistema di depurazione, di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore ed il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione dei frantoi oleari in pubblica fognatura non è ammesso

Art. 60- Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il gestore può prescrivere, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del gestore per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il gestore può prescrivere inoltre:
 - la realizzazione di vasche d'accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso d'avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
 - la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica

fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate;

- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.
4. Resta salva la facoltà da parte del gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.
 5. Gestore può altresì imporre, a carico dei titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nel documento autorizzativo.
 6. In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.
 7. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

Art. 61 - Scarichi contenenti sostanze non previste

Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze per le quali il presente Regolamento non prevede limiti di accettabilità e/o sostanze che possono comportare pregiudizi ai processi degli impianti pubblici di depurazione, il gestore stabilisce, caso per caso, sulla base della normativa vigente, dati di letteratura, ecc.. i relativi limiti d'accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifiche da effettuare secondo tempi e modi da indicarsi nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 62 - Sversamenti accidentali

1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno d'insediamenti privati.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o nell'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite dagli organi tecnici del gestore e dell'Autorità competente per territorio.
4. In caso di possibili riflessi ambientali e/o igienico-sanitari dovrà essere tempestivamente data comunicazione alle autorità competenti.
5. Tutte le spese sopportate dal gestore, dall'ARPAM, dall'ASUR, dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento, fatte comunque salve eventuali responsabilità civili/penali.

Titolo VII - REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 63- Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura

1. All'atto della presentazione all'Amministrazione comunale del progetto di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di qualunque tipologia d'insediamento, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire, D.I.A. e/o altra autorizzazione, il progetto stesso deve contenere lo schema fognario interno alla proprietà con i relativi allacci in pubblica fognatura.
2. Il richiedente, se richiesto dal gestore, deve presentare richiesta di "Parere preventivo sullo schema fognario" predisposta su apposito modulo del gestore, completo di tutti gli elaborati prescritti.
3. Il gestore esprimerà su tale schema progettuale il proprio preventivo parere ai fini del rilascio del permesso di costruire o altra autorizzazione, verificando in tal modo preventivamente il rispetto delle normative in vigore e delle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Sulla base degli elaborati tecnici e grafici presentati, il gestore prescrive, nel Parere preventivo sullo schema fognario, quanto altro necessario per una corretta esecuzione delle opere fognarie, ubicazione dei pozzetti d'ispezione, ubicazione degli allacci, realizzazione di impianti di pretrattamento o di depurazione e di sollevamento.
5. Il rilascio del Parere preventivo sullo schema fognario autorizza l'esecuzione dei lavori nel rispetto dell'art. 38 del presente Regolamento. Nel solo caso di acque reflue domestiche, il rispetto di quanto prescritto in tale parere, è condizione necessaria per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali il rispetto di quanto prescritto nel parere risponde alla necessità di evitare, in fase di autorizzazione allo scarico, ulteriori opere edili impiantistiche o elettromeccaniche per un corretto rispetto delle normative in vigore e del presente Regolamento.
6. Per quanto riguarda la conformità tecnica al progetto presentato delle opere realizzate, il richiedente resterà comunque unico responsabile e dovrà rimuovere a sua cura e spese quanto non eseguito correttamente o in difetto alle prescrizioni ricevute. .
7. A seguito del rilascio del "Parere Preventivo sullo Schema Fognario", il tecnico incaricato (progettista o direttore dei lavori) ha l'obbligo di contattare il Gestore per concordare l'eventuale esecuzione di un sopralluogo tecnico (art.70). Una volta terminati i lavori delle opere interne e di allacciamento nei casi previsti all'art. 41 comma 4) del presente Regolamento, il tecnico incaricato trasmette al Gestore la dichiarazione di conformità al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni contenute nel parere preventivo del sistema fognario interno, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne e dell'eventuale allacciamento eseguito dal privato. Successivamente il Gestore rilascia l'assenso allo scarico.
8. In caso sia direttamente l'Amministrazione Comunale a richiedere parere preventivo al Gestore tramite gli appositi sportelli per l'edilizia, il Gestore stesso esprimerà il proprio parere in analogia a quanto riportato ai commi 3), 4), 5) e 6) del presente articolo mentre l'esecuzione dei lavori nei casi previsti all'art. 41 comma 4) è subordinata ai contenuti del comma 7).
9. I pareri/assensi all'allaccio rilasciati dall'ente gestore sono finalizzati esclusivamente alla salvaguardia della rete pubblica e degli impianti finali di trattamento, e non sono in alcun modo riferibili al corretto funzionamento della rete privata, del quale il tecnico progettista, la ditta realizzatrice ed il proprietario assumono ogni più ampia responsabilità anche nei confronti di terzi.

Art. 64- Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni

1. La pubblica amministrazione che intende avviare la lottizzazione di un'area e deve realizzare opere d'urbanizzazione, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire, dovrà presentare al gestore il progetto delle opere d'urbanizzazione dei servizi gestiti secondo il protocollo in vigore presso il gestore stesso.
2. Il gestore esprime su tale progetto di lottizzazione il proprio assenso, accertando in tal modo la

rispondenza alle normative in vigore e alle prescrizioni del presente Regolamento, fornendo inoltre tutte quelle prescrizioni necessarie per una corretta esecuzione delle opere fognarie, ubicazione dei pozzetti d'ispezione, ubicazione degli allacci, realizzazione di impianti di pretrattamento o di depurazione, impianti di sollevamento e quanto altro necessario allo scopo preventivo di evitare in fase di autorizzazione allo scarico, ulteriori opere edili impiantistiche o elettromeccaniche per un corretto rispetto delle normative.

3. Nei progetti di nuove costruzioni e nelle nuove urbanizzazioni, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore, va adottato il sistema separato delle reti fognarie ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 41 delle N.T.A. e dell'Allegato 1/8, punto 8.3.2 del DPCM 4 marzo 1996..
4. Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate incompatibile con il sistema fognario di valle dovranno essere adottati, ove possibile, provvedimenti per ricondurre le portate scaricate entro i limiti delle caratteristiche idrauliche delle condotte fognarie, ovvero si procederà al ridimensionamento delle condotte a valle con spese a carico del lottizzante.

Art. 65 - Autorizzazione allo scarico e AUA

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, in base al comma 4 dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e dell'art.27 delle NTA del PTA regionale, sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento; in particolare il rispetto delle prescrizioni presenti nel Parere preventivo sullo schema fognario è condizione necessaria per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.
2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, dell'art.28 delle NTA del PTA regionale e dal D.P.R. 59/2013; gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche possono essere legittimati anche con la procedura semplificata di "comunicazione" (art. 28 NTA PTA, mod. DGRM n. 1278/2017) di cui al successivo punto 3 del presente articolo.
3. I titolari di attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, prima dell'attivazione degli stessi, devono conseguire le necessarie autorizzazioni. Per la legittimazione degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura il titolare dello scarico può avvalersi della procedura prevista dall'art. 28, co. 1 lett. b) NTA del PTA (come modificato dalla DGRM n. 1278 del 30/10/2017) mediante trasmissione al SUAP territorialmente competente della "comunicazione" resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel modello approvato con Decreto del Dirigente P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona n. 18 del 02/02/2018 (v. art. 58-l).
4. Il Gestore formula il proprio parere autorizzatorio di competenza nei tempi stabiliti dalla norma dalla richiesta del suddetto atto avanzata dall'Autorità competente o nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della normativa vigente, a meno di eventuali integrazioni documentali richieste all'utente.
5. La "Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali/AUA" è predisposta su modulistica del gestore e della Provincia e complete degli elaborati ivi prescritti.
6. Il provvedimento di autorizzazione unica o integrata è rilasciato dall'Ente preposto ai sensi della normativa vigente al "gestore" (ai sensi del DPR59/2013) dello stabilimento da cui origina lo scarico e quindi è associata all'attività svolta nello stabilimento.
7. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati secondo quanto stabilito dal co. 2 dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.
8. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente secondo quanto stabilito dall'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006, come determinate nel Tariffario.
9. L'Ente competente, richiamati i criteri di ammissibilità di cui al presente Regolamento, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali

scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

10. All'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il gestore prescrive le necessarie disposizioni al fine di non compromettere il funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione in cui sono recapitati gli scarichi, ottenuto il parere di un eventuale diverso gestore dell'impianto di depurazione finale.
11. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite, pena le sanzioni previste dal Titolo V, Capo I e II del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa in materia, fatto salvo il risarcimento dei danni che il gestore e/o terzi abbiano subito

Art. 66 - Adeguamento scarichi esistenti

1. Il gestore dispone, per scarichi non conformi, l'adeguamento alle norme del presente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.
2. In caso d'inerzia dei soggetti obbligati, il gestore potrà disporre, previa diffida, l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione diretta delle necessarie opere a propria cura e a spese del titolare dello scarico inadoneo.

Art. 67 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico i "gestori" (ai termini del DPR59/2013) degli insediamenti o i titolari di attività dalle quali originano scarichi di acque reflue industriali o di acque reflue assimilate alle domestiche:
 - a. Prima dell'attivazione dello scarico;
 - b. in occasione di interventi che diano luogo a variazioni quantitative e qualitative dello scarico;
 - c. in caso di modifica della rete fognaria interna o delle caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua scaricata;
 - d. nel caso di modifiche alle attività od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque reflue scaricate;
 - e. quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie d'iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura.

Art. 68 - Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

1. Sono soggetti al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico i titolari degli scarichi di acque reflue industriali ed i titolari di acque reflue assimilate alle domestiche, quest'ultimi in alternativa alle procedure di rinnovo dell'autorizzazione, potranno avvalersi delle procedure di "comunicazione" di cui all'art. 28 delle NTA del PTA, come modificato dalla DGRM 1278 del 30/10/2017
2. Il rinnovo deve essere richiesto secondo le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o Autorizzazione Unica per i gestori di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
3. a richiesta di rinnovo all'autorizzazione è soggetta al pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche d'istruttoria previsto dal Tariffario.
4. Scaduta l'autorizzazione, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, solo se non sono presenti le sostanze di cui al comma successivo.
5. Per gli scarichi contenenti sostanze prioritarie pericolose elencate nella Tab. 5 dell'All. 3 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato

1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

6. Resta salvo quanto prescritto dal DPR 59/2013 (AUA).

Art. 69- Voltura autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è associata all'attività svolta nell'insediamento da cui originano scarichi di acque reflue industriali, pertanto qualora nell'insediamento non vi sia nessuna variazione del processo produttivo e nessuna variazione qualitativa o quantitativa dello scarico, ma esclusivamente cambio della titolarità dello scarico, dovrà essere richiesta la voltura dell'autorizzazione allo scarico. Le richieste di voltura delle autorizzazioni allo scarico devono essere presentate ai sensi della normativa vigente al SUAP territorialmente competente come indicato all'art.58(*).
2. Ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico il nuovo titolare sarà unico responsabile sia dal punto di vista civile che penale dello scarico e della rete fognaria privata.

Art. 70- Sopralluogo tecnico

1. Il sopralluogo tecnico è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed il rispetto delle prescrizioni fornite dal gestore al fine dell'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura e del rilascio dell'eventuale autorizzazione allo scarico.
2. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare dell'attività che genera lo scarico e/o un suo tecnico incaricato insieme al personale del gestore per tutte le verifiche che si rendessero necessarie.
3. Eventuali danni a persone e cose causati dall'impianto di scarico non possono chiamare in causa il gestore della pubblica fognatura per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed ha autorizzato lo scarico.
4. Sussiste la responsabilità esclusiva del titolare dell'attività che genera lo scarico.
5. In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite.
6. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi ed eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a carico del richiedente, come sancito dall'art. 65(*), comma 8, del presente Regolamento.

Art. 70 bis - Procedura semplificata per assoggettare gli scarichi di acque reflue industriali al pagamento concordato della tariffa di fognatura e depurazione di acque reflue domestiche

Al fine di semplificare le procedure di accertamento, calcolo, fatturazione, pagamento, ecc. della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi di acque reflue industriali e per ridurre le incombenze burocratiche alle ditte con scarico in fognatura pubblica di reflui industriali, è previsto, per alcune situazioni pre-determinate, l'ammissione al pagamento concordato della tariffa, equiparando (ai soli fini della tariffa stessa) gli scarichi industriali agli scarichi domestici, adottando le medesime modalità applicate agli utenti con scarichi domestici. La procedura semplificata di cui trattasi potrà essere attivata solo su esplicita richiesta da parte degli interessati.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali in fognatura pubblica saranno preventivamente informati della possibilità di avvalersi della procedura semplificata per la loro eventuale adesione che sarà esclusivamente di tipo espresso e volontario.

La procedura semplificata sarà limitata alle seguenti tipologie di scarico:

- scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- autorizzazione con scarico NON derogato al superamento dei valori limite di emissione imposti dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. n. 152/2006 e s. i. e m.);
- scarico autorizzato ≤ 15 mc/gg e/o ≤ 3.000 mc/anno. Nel caso in cui il GSII accerti il superamento dei limiti di ≤ 15 mc/gg e/o ≤ 3.000 mc/anno di reflui scaricati in fognatura (calcolato sul 100 % del prelievo idrico totale come sotto indicato) riammetterà d'ufficio la ditta al regime tariffario degli scarichi di acque reflue industriali, dandone comunicazione all'interessato. Il titolare dello scarico potrà tornare al regime semplificato solo su espressa richiesta, dando prova di rientrare nei limiti quantitativi consentiti (≤ 15 mc/gg e/o ≤ 3.000 mc/anno).

L'istanza di ammissione al regime semplificato sarà valutata dal GSII che, verificato il possesso dei requisiti necessari, comunicherà all'interessato l'accettazione della richiesta.

Le domande di ammissione al regime semplificato che perverranno al GSII dal 1 gennaio al 30 novembre di ogni anno saranno autorizzate al sistema di tariffazione scarichi acque reflue domestiche, se in possesso dei necessari requisiti, con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di presentazione dell'istanza.

Per le domande pervenute dal 1 al 31 dicembre di ogni anno, il GSII, a proprio insindacabile giudizio, potrà ammettere il richiedente al regime tariffario semplificato, se in possesso dei necessari requisiti, dal 1 gennaio successivo alla data di presentazione dell'istanza, oppure rinviare l'ammissione di 1 anno con decorrenza dal 1 gennaio (es.: presentazione domanda 12.12.2019, ammissione al regime semplificato: o dal 01.01.2020, oppure, a giudizio del GSII, dal 01.01.2021).

La tariffa di fognatura e depurazione di acque reflue domestiche in regime semplificato sarà calcolata sul 100 % del prelievo idrico complessivo (pubblico acquedotto + approvvigionamento autonomo).

Nel caso di prelievo da fonte di approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto dovrà comunque essere presentata da parte del titolare dello scarico interessato apposita dichiarazione per fornire al GSII i dati necessari alla fatturazione, con le stesse modalità in uso per gli scarichi domestici.

Il regime tariffario concordato di fognatura e depurazione scarichi domestici potrà essere applicato solo a chi ne avrà titolo (possesso dei requisiti) e solo su esplicita richiesta formale da parte dell'interessato all'ammissione alla procedura semplificata.

Le aziende ammesse al regime tariffario concordato rimarranno comunque completamente soggette alla disciplina normativa degli scarichi di acque reflue industriali (autorizzazione allo scarico, AUA, limiti di emissione, controlli, ecc.), beneficiando esclusivamente delle procedure semplificate relative all'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione.

I soggetti ammessi al regime tariffario concordato potranno essere riammessi al regime tariffario degli scarichi di acque reflue industriali su esplicita richiesta scritta a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza per le domande presentate entro il 30 novembre, mentre per le domande pervenute dal 1 al 31 dicembre, il GSII, a proprio insindacabile giudizio, potrà riammettere il richiedente al regime tariffario degli scarichi di acque reflue industriali dal 1 gennaio successivo alla data di presentazione dell'istanza, oppure rinviare l'ammissione di 1 anno, sempre con decorrenza dal 1 gennaio.

Titolo VIII - TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 71 - Impianti di pretrattamento e trattamento reflui gestiti dal privato

1. Gli impianti di pretrattamento adottati ed eventualmente prescritti dal gestore agli utenti titolari di scarichi di acque reflue, di qualsiasi tipologia, hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:
 - a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
 - b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;

- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
 - d) garantire che gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e degli impianti di trattamento siano conformi alle disposizioni vigenti, alle acque del corpo ricettore e senza conseguenze negative sull'ambiente;
 - e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo negli impianti di smaltimento.
2. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di: omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, desabbiatura, disoleazione e/o degrassatura, fossa settica, fossa Imhoff, vasca di prima pioggia ed altro impianto similare.
 3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura non servita da idoneo impianto pubblico di depurazione, dovranno essere sottoposti ai trattamenti di cui all'art. 27 commi 4, 7 e 8 delle NTA del PTA. I sistemi e gli impianti di trattamento installati dovranno avere un'efficienza progettuale, dichiarata dal fabbricante, di rimozione dei parametri BOD5, COD non inferiore al 50% e, per i solidi sospesi, non inferiore al 70%, ai sensi del richiamato art. 27 comma 8 delle NTA del PTA. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio e di prima pioggia, come definite dall'art. 42, comma 1, delle NTA del PTA, per poter essere immessi in pubblica fognatura devono rispettare normativa vigente (art.42 NTA del PTA) e le prescrizioni impartite dal gestore del SII.
 4. L'utente titolare deve mantenere costantemente attivo ed efficiente il proprio impianto di pretrattamento.
 5. Sono a carico del titolare dell'impianto le spese per la gestione, la manutenzione ed il conferimento degli eventuali fanghi presso l'impianto di depurazione, nonché l'eventuale dismissione dell'impianto di pretrattamento o trattamento effettuata a causa di modificazioni dell'impianto di depurazione a valle della pubblica fognatura.

Titolo IX - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 72 - Accertamenti e controlli

1. Il controllo dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile fino al contatore e degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità, è di competenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche e del gestore.
2. I tecnici addetti ai controlli, opportunamente identificati, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza dell'utente del servizio acquedotto o del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare le condizioni tecniche ed i consumi dell'acqua potabile, la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
3. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
4. Il personale preposto ai controlli ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto e di comunicarlo all'Autorità competente che provvederà ad applicare le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Art. 73 - Controlli sugli scarichi

1. Per gli scarichi in pubblica fognatura, in base all'art. 128 del D. Lgs 152/2006, il gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla Convenzione di gestione.
2. Il gestore assume l'onere della vigilanza sulla conformità degli scarichi alle prescrizioni tecniche impartite dalla legge o dal presente Regolamento, affinché non sia compromesso il regolare funzionamento del sistema di fognatura, ai sensi del precedente articolo.
3. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale del gestore tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.
4. Gli addetti al controllo del Gestore, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento e dell'autorizzazione rilasciata.
5. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal gestore. L'accesso degli incaricati nella proprietà privata è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme in materia di trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.
6. Il gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti di effettuare controlli specifici sugli scarichi in pubblica fognatura qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art. 74 - Sanzioni amministrative e penali

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative per le casistiche previste ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Nell'eventualità che il gestore, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, rilevi presunte violazioni delle disposizioni di cui all'art. 137 del D. Lgs. 152/2006, provvede ad informare l'Autorità Giudiziaria.

Art. 75 - Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture del servizio idrico integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura del gestore. Le spese relative saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al gestore.

Art. 76 - Sospensione della somministrazione e penalità

1. Il Gestore, dopo avere notificato all'Utente senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate in relazione alle disposizioni del presente Regolamento, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio nei seguenti casi:
 - a) accesso impedito agli operatori tecnici del Gestore per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente regolamento;
 - b) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi, prescrizioni del presente regolamento;
 - c) accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica e prelievi abusivi;
 - d) allacciamento non autorizzato al Servizio Idrico Integrato;
 - e) arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
 - f) modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della sottoscrizione della richiesta di fornitura e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
 - g) manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore privato e/o del Gestore;
 - h) in caso di morosità dell'utente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n°311/2019 e dalla carta del SII dei gestori dell'AAto 1 vigente;
 - i) mancato invio, nei tempi previsti dal presente Regolamento, della dichiarazione di conformità dell'impianto per le nuove attivazioni di fornitura.In tutti i suddetti casi, l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione
2. Il Gestore ha l'obbligo di dare comunicazione all'utente dell'intenzione di sospendere il servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore 15 giorni lavorativi. Nell'avviso di sospensione, il Gestore indica termini e modalità con i quali l'utente può regolarizzare la sua posizione. La sospensione non viene eseguita qualora l'utente dimostri, nei tempi e nelle modalità indicate, di avere eliminato la causa che ha dato luogo all'avviso di sospensione.
3. Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio a cui rivolgersi. Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al Gestore, lo stesso metterà a disposizione presso i propri uffici copia del verbale che dovrà essere consegnato all'utente qualora ne faccia richiesta.
4. Il Gestore addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario. L'importo delle spese di sospensione e di riattivazione previste dal tariffario è indicato nell'avviso di messa in mora inviato all'utente.
5. La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla esibizione del titolo comprovante l'eliminazione della causa che ha dato luogo alla sospensione.
6. In presenza di una utenza raggruppata, ove vari il numero degli appartamenti serviti, l'utente è tenuto a dare immediata notizia della variazione al gestore per non incorrere nelle penali di cui sopra.
7. Nell'ambito più strettamente relativo al servizio di fognatura e depurazione, il Gestore addebiterà una penale desunta dal Tariffario nei seguenti casi:
 - a) mancata comunicazione di modifiche degli scarichi confluenti agli allacci fognari, per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza;
 - b) mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità delle acque reflue scaricate, se prescritti;
 - c) mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità di acqua approvvigionata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per scarichi di acque reflue industriali;
 - d) ostacolo alle operazioni di prelievo delle acque reflue ai fini tariffari;
 - e) ritardata e/od omessa denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali;
 - f) incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell'autodenuncia annuale del servizio fognatura e

depurazione nei casi di utenze che provvedono autonomamente al collettamento e smaltimento dei reflui.

Titolo X - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 - Norme transitorie

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti recapitanti in pubblica fognatura, per quanto attiene ai prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto, provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento all'installazione di apparecchi di misura per il quantitativo d'acqua approvvigionato in tal modo, allo scopo di commisurare anche a tali prelievi la tariffazione del servizio fognatura e depurazione. In caso di mancata installazione di tali apparecchi entro il termine previsto, sarà addebitata la penale desunta dal Tariffario.

Art. 78 - Adeguamento alle norme del presente Regolamento

1. La posizione dei contatori già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere modificata ed adeguata a quanto previsto dall'art. 27(*), con spese a carico dell'utente, nei seguenti casi ed entro i termini sotto indicati:
 - a) i contatori posti in aree private, anche in posizione accessibile, dovranno essere installati al limite di proprietà privata con accesso dall'area pubblica in occasione della ristrutturazione dell'edificio;
 - b) i contatori posti all'interno di locali abitati o in posizioni non agevolmente accessibili dovranno essere posizionati in area condominiale accessibile o al limite della proprietà privata con accesso dall'area pubblica.
 - c) Il gestore del servizio di acquedotto promuove, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche, con l'obiettivo finale di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare.

Art. 79 - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche

1. Le amministrazioni dei Comuni appartenenti all'ATO 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino provvederanno ad adottare eventuali atti di competenza per rendere congruenti gli altri regolamenti o norme comunali in contrasto con il presente regolamento e per evitare la coesistenza di più norme che disciplinano la stessa materia col fine di una maggiore trasparenza nelle procedure interessate.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento i preesistenti Regolamenti del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 1 si intendono superati.
3. Eventuali modifiche del presente regolamento saranno approvate dall'AAto su proposta del Gestore o su iniziativa dello stesso AAto.
4. Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche, debitamente approvate dall'Assemblea, si intendono obbligatorie per il Gestore e per tutti gli utenti.
5. Esso inoltre dovrà intendersi parte integrante di ogni Richiesta di Fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia gratuita su richiesta.

Art. 80 - Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alla regolamentazione di settore.